

«PER SUA SPONTANEA VOLUNTÀ DI OBBEDIRLI»:
UN CASO DI RESISTENZA ALL'IMPOSIZIONE GIURIDICA DI SOTTOMETTERSI AI RABBI
NELLA FERRARA EBRAICA ESTENSE

La mia attenzione e il mio interesse sul fascicolo oggetto di questo intervento sono stati attirati da Fulvio Diego Papouchado: i suoi dubbi sulla lettura di alcune date facevano seguito alle incertezze degli studiosi che si erano già occupati di queste carte e che, con finalità conoscitive diverse, su di esso hanno dissertato, ipotizzato, discordato, convenuto.¹ L'interesse è costituito dal tema, di rilevante importanza: l'istituzione di un tribunale ebraico a Ferrara, mentre il motivo del contendere è la datazione dei diversi testi contenuti nelle carte, che risulta apparen-

temente incongrua e contrastante. Nonostante sia stato già trattato, ho pensato di sottoporre ancora il fascicolo alla considerazione della comunità scientifica, un po' perchè non ne è mai stata pubblicata la trascrizione completa in Italia, e un po' perchè penso di riuscire a proporre un'interpretazione che possa essere ritenuta conclusiva. L'analisi delle figure intervenute nelle vicende mi permette di fornire una definizione dei fatti, che deve il suo travisamento a uno sconosciuto scrivano dall'occhio inesperto.

ASFe = Archivio di Stato di Ferrara
ANAFè = Archivio Notarile Antico di Ferrara
ASMo = Archivio di Stato di Modena
ASE = Archivio Segreto Estense
AM = Archivi per materie

¹ Nell'Ebraismo tradizionale, il tribunale rabbinico, *Beth Din*, è composto da tre uomini ebrei osservanti (tre rabbini nel caso di *Beth Din* permanente, mentre per questioni occasionali non consiste di soli rabbini in modo obbligatorio), di cui almeno uno conosca in modo approfondito la tradizione normativa religiosa, *Halakhah*, così da poter ragguagliare adeguatamente gli altri membri in qualsiasi materia *halakhica* pertinente al caso da trattare. Il *Beth Din* è indetto e sentenzia su svariati argomenti: la conformità rituale degli alimenti o *kasherut*, l'esame dei macellatori o *šohatim* e della macellazione conforme al rito o *šehitah*, l'autorizzazione e la vigilanza dei circoncisori o *mohalim*, le questioni relative alle pratiche di sepoltura e di lutto, la supervisione della costruzione e manutenzione del bagno rituale o *miqweh*, la conversione all'Ebraismo e la determinazione di 'condizione personale' di un individuo (cioè se egli sia o meno ebreo secondo l'*Halakhah*), la convalida dei documenti religiosi di divorzio o *ghet*. Inoltre, il *Beth Din* giudica anche le controversie civili, in quanto il testo normativo e ritualistico *Šulhan 'Arukh* afferma che esse devono essere risolte da religiosi anziché da tribunali secolari o *arka'oth*. Redatto a Safed (Israele) da Rabbi

Joseph ben Ephraim Karo (o Yosef Caro o Qaro) nel 1563 circa e pubblicato per la prima volta a Venezia nel 1565, lo *Šulhan 'Arukh* (= tavola apparecchiata) è la più autorevole codificazione di norme rituali e comportamentali dell'Ebraismo. Nota anche come *Codice di Legge Ebraica*, compendia le disposizioni talmudiche secondo la prospettiva assunta sia dagli studi dei grandi maestri posteriori al Secondo Tempio, sia dal prolungato periodo trascorso dalla stesura del *Talmud*. Particolarmente in funzione delle differenti e modificate condizioni sociali e politiche anche della diaspora, il medesimo *Šulhan 'Arukh* è stato oggetto di studio ed esegesi nel corso dei secoli e costituisce il testo fondamentale liturgico e giuridico dell'Ebraismo ortodosso, insieme alla letteratura *halakhica* che ne è derivata. Generalmente le decisioni e le sentenze *halakhiche* dello *Šulhan 'Arukh* seguono norme e tradizioni sefardite, mentre gli ebrei askenaziti seguono in linea di massima i giudizi *halakhici* di Moshe Isserles, le cui glosse allo *Šulhan 'Arukh* (note come *mappah* (= la tovaglia), per la 'tavola apparecchiata' dello *Šulhan 'Arukh*) rilevano in che modo differiscano le tradizioni sefardite e askenazite. Poiché si completano, la maggioranza delle edizioni pubblicate includono anche queste notazioni: nel corso del tempo, la locuzione *Shulchan Aruch* ha compendiato sia l'opera di Karo, sia quella di Isserles. *Encyclopaedia Judaica*, II ed., Thompson Gale, 2007, vol. 3, pp. 512-526; jewishencyclopedia.com/articles/3189-bet-din.

1 - Caratteri estrinseci e intrinseci del fascicolo

Il fascicolo in esame² si compone di 4 fogli doppi non cuciti, con numerazione moderna che, in modo anomalo, segnala le sole facciate scritte: la pagina 1 funge da copertina e reca poche righe di mani diverse (foto1)³, mentre le successive pagine appaiono tutte di stile calligrafico omogeneo, presumibilmente di un copista professionista.

I 4 fogli doppi sono ripiegati nella mezzera a formare un fascicolo di 8 carte: sono scritte solo le prime 4 (ad esclusione del retro facciata della pagina 1, che è bianca e priva di numero) e sono numerate da 2 a 7 (foto 2-7); pertanto il fascicolo risulta non scritto e non numerato nelle 4 pagine finali.

L'ultima facciata scritta, la 7, è riempita fittamente, tanto che due righe sono state aggiunte verticalmente lungo il margine sinistro del foglio (foto 7).

Rimangono sconosciute sia la finalità della copiatura dei documenti che costituiscono il fascicolo, sia con quali altre scritture dovesse proseguire l'incartamento in origine: ritengo infatti che le carte scritte non si limitassero a queste 4 in quanto l'ultimo documento a pagina 7 è privo di conclusione. Non solo: il copista non avrebbe sbagliato l'utilizzo delle carte a propria disposizione nel fascicolo (che attualmente è per metà non scritto) se avesse dovuto ricopiare solo questi atti. Credo quindi che il dossier primigenio fosse composto anche da almeno un altro foglio doppio ripiegato, completamente scritto.

2 - Il fascicolo negli studi precedenti

Il tema di un tribunale ebraico parallelo, alternativo e/o sostitutivo rispetto alla giustizia estense ha attratto gli storici che si sono occu-

pati dei rapporti fra la comunità minoritaria e i *domini* ferraresi. L'interpretazione di alcune date segnate nel fascicolo in esame ha creato non poche difficoltà e confuso la concatenazione degli eventi.

Andrea Balletti⁴ segue la cronologia proposta dal copista e assegna al 19 settembre 1524 (peraltro interpretando in modo erroneo l'anno segnato: 1514, foto 2) l'inizio della vicenda con la nomina da parte della congregazione italiana e tedesca di tre Rabbi a gestire il tribunale ebraico, e conclude che, «ottenuto questo privilegio, lo mantennero a lungo contro correligionari e nemici». Poiché il suo interesse era focalizzato sulla ricerca della costituzione di una (o più) *Universitas Hebreorum* (che effettivamente agisce nelle carte in esame), l'autore lascia alla nota a piè di pagina il dipanarsi dei fatti, segnalando l'approvazione ducale nel 1525 (anziché al 1515, foto 4) e il divieto di spingere alcun ebreo a preferire il tribunale rabbinico a quelli cristiani nel 1559 e nel 1564.

Nella porzione dedicata a Ferrara del capitolo sull'autonomia giurisdizionale ebraica, Vittore Colorni⁵ cita il fascicolo in esame utilizzando come fonte il precedente studio di Balletti alla cui datazione e ricostruzione temporale si adegua, completando la trattazione dei tribunali rabbinici attraverso l'analisi di carte seicentesche dell'Archivio della Comunità Israelitica di Ferrara, attualmente non più *in situ*.

Per una felice intuizione (l'individuazione di Cesare Sacrati, attivo come notaio dei Savi a fine XVI secolo), Robert Bonfil sollecita Vittore Colorni a verificare di persona il fascicolo e, avendo la conferma che le date 1524-1525 (ma 1514-1515) sono da intendere come 1574-1575, pubblica per primo la recente interpretazione;⁶ ha anche modo di tornare sull'argomento⁷ deducendo che l'errore di Balletti aveva influenzato

² ASMo, ASE, AM, Ebrei, b. 15, fasc. 8.

³ Ringrazio F.D. Papouchado per avermi fornito le foto.

⁴ A. BALLETTI, *Gli Ebrei e gli Estensi*, Anonima poligrafica emiliana, Reggio Emilia 1930, pp. 95-96.

⁵ V. COLORNI, *Legge ebraica e leggi locali. Ricerche sull'ambito del diritto ebraico in Italia dall'epoca romana al secolo XIX*, Giuffrè, Milano 1945, pp.

329-330.

⁶ R. BONFIL, *Ha-Rabbanut bre Italya bi-tequfat ha-Renessans*, Magnes Press, Jerusalem 1979, p. 151, nota 98; trad. it.: *Rabbini e comunità ebraiche nell'Italia del Rinascimento*, Liguori, Napoli 2012, pp. 220-221.

⁷ R. BONFIL, *Gli ebrei in Italia nell'epoca del Rinascimento*, Sansoni Editore, Firenze 1991, p. 179.

la valutazione di Colorni.⁸ A sua volta, nel frattempo,⁹ anche quest'ultimo conferma il fraintendimento, le nuove lettura e datazione, senza peraltro dettagliare la sostanza della vicenda.

Infine, Aron di Leone Leoni¹⁰ 'sfiora' la problematica senza affrontarla: accoglie la datazione agli anni Settanta che conferma avendo individuato i fratelli Levi, oppositori della supplica della Nazione, in una copiosa documentazione inerente le attività in particolare di Ioseph,¹¹ al quale imputa la mancata occasione di istituzione del tribunale ebraico.

⁸ Non solo: anche Silvio Magrini si è conformato alla lettura offerta da Balletti: S. MAGRINI, *Storia degli ebrei di Ferrara dalle origini al 1943*, a cura di A. PESARO, Salomone Belforte & C., Livorno 2013, p. 57.

⁹ V. COLORNI, *Judaica minora. Saggi sulla storia dell'Ebraismo italiano dall'antichità all'età moderna*, Giuffrè, Milano 1983, pp. 723, 735.

¹⁰ A. DI LEONE LEONI, *Per una storia della Nazione tedesca di Ferrara nel Cinquecento*, «La Rassegna Mensile di Israel», terza serie, vol. 62, No. 1/2, *Il mondo yiddish: saggi* (Gennaio - Agosto 1996), pp. 137-166.

¹¹ A. DI LEONE LEONI, *La Nazione ebraica spagnola e portoghese di Ferrara (1492-1559)*, a c. di L. GRAZIANI SECCHIERI, Olschki, Firenze 2011, vol. I, §§ 7.1, 11.8, 11.18, 13.12, 17.7, 17.8, 17.10, 17.11, 20.5; vol. II, docc. 277, 458, 772, 775, 776, 777, 778, 853, 935, 982, 986, 1061, 1075, 1106, 1149, 1182, 1186, 1197, 1454, 1473, 1533, 1540, 1605, 1675, 1685.

¹² Il conte Galeazzo Estense Tassoni (morto nel 1560) fu Signore di Castelveccchio, ambasciatore in Francia, governatore di Reggio e consigliere di Alfonso II, oltre che giudice dei Savi; A. MARESTA, *Cronologia et istoria de capi e giudici de sauii della città di Ferrara. Del conte, e caualiere Alfonso Maresti ferrarese alla santità di nostro signore Innocentio XI pontefice ottimo massimo*, In Ferrara, nella Stamperia Camerale, 1683.

¹³ ASMò, ASE, AM, *Ebrei*, b. 15, fasc. 8, p. 5; qui, p. 245.

¹⁴ Spesso tradotto come scomunica, il *herem* è l'esclusione dalla società ebraica che viene decretata in sinagoga per una serie di colpe gravi (fra cui: deposizione avversa a un correligionario in tribunale non ebraico attraverso la quale l'ebreo è coinvol-

3 - La ricomposizione degli eventi

La ricostruzione cronologicamente corretta degli avvenimenti, riportati disordinatamente nel fascicolo, vede innanzitutto una prescrizione del conte Galeazzo Estense Tassoni, giudice dei Savi,¹² datata 1° febbraio 1559 (foto 5):¹³ egli era venuto a conoscenza che alcuni ebrei di Ferrara ardivano imporre la propria autorità comminando «scommoneche e precetti»¹⁴ attraverso i quali vietavano a correligionari di ricorrere alla giustizia cristiana,¹⁵ sminuendo con questo la giurisdizione sia del duca sia, in subordine, della propria figura, l'unica con l'ufficio, la com-

to in una perdita di denaro a cui non sarebbe stato condannato da un tribunale ebraico; offesa all'autorità rabbinica; disprezzo delle usanze ebraiche; commercio di carni *taref* come *kasher*; bestemmie contro il nome del Signore; insultare un Rabbi, anche dopo la sua morte; chiamare 'schiavo' un ebreo; per uno *šoḥet* (macellaio rituale): omissione di mostrare il suo coltello al rabbino per l'esame; per un Rabbino: essere oggetto di scandalo). La pena del *herem*, detta *niddui*, prevede misure più lievi che implicano il bando dalla comunità per un tempo limitato durante il quale, da un lato, nessuno può frequentare chi è colpito da *herem*, dall'altro questi deve mostrare la propria contrizione mettendosi a lutto. Le condanne più gravi prevedono la messa al bando totale dell'interessato, che è trattato come non ebreo anche dopo la morte: il suo feretro è lapidato in modo simbolico e alla sua famiglia è proibito indulgere in alcun rito di lutto. Sebbene il ricorso al *herem* sia scoraggiato, è stato ed è comminato come dispositivo di limitazione dell'opposizione. *Encyclopaedia Judaica*, vol. 9, pp. 10-20; jewishencyclopedia.com/articles/9214-karet; jewishencyclopedia.com/articles/1477-anathema.

¹⁵ Ringrazio Pia Settimi che ha messo a mia disposizione la parte del suo studio sui *pinqasim*, registri, di Padova dal 1577 al 1630 relativa alla prima nota registrata il 25 *Tišri* 338 (6 ottobre 1577). Si tratta della risoluzione assunta con 7 sì e 1 contrario da otto amministratori dell'*Universitas Hebreorum*, fra cui due *parnassim*, massari: «Divieto di rivolgersi alle corti dei gentili». Ai trasgressori sarebbe stato comminato l'allontanamento da tutte le attività culturali e il bando sociale, oltre alla proibizione di eseguire la *šehiṭah* e l'ispezione rituale delle carni macellate. Sarebbe interessante verificare se e quali posizioni presero le autorità governative e/o catto-

petenza e l'autorità di emettere giudizi in merito a questioni inerenti agli ebrei. Pertanto, il conte Estense Tassoni proibì loro di richiedere o formulare ogni genere di prescrizione che forzasse alcuno a rivolgersi a giudici ebrei eludendo i tribunali cristiani. La multa fu determinata nella considerevole cifra di 1.000 scudi «alla università delli hebrei» e 500 ai singoli trasgressori, «alli particolari».

Il precetto si fondava sulla giurisprudenza ferrarese e faceva riferimento al decreto del 6 ottobre 1455¹⁶ attraverso il quale Borso d'Este delegò il giudice dei XII Savi di Ferrara ad assumere l'ufficio di giudice attivo e passivo nelle controversie relative agli ebrei che esercitavano il prestito nei banchi di Ferrara e ai loro famigliari e collaboratori,¹⁷ contro chiunque e per qualsiasi causa e ragione, con ampia facoltà di ascoltare, imporre ai testimoni di dire la verità sotto giuramento, venire informato, vagliare, dibattere, portare a termine e sentenziare, senza liti e spese. Inoltre gli conferì l'incarico di ratifica di quegli accordi che fossero intercorsi tra le parti in vertenza. Per le cause criminali, lo associò al podestà di Ferrara, ma senza che quest'ultimo potesse procedere a catturare e

a condannare gli ebrei se non con intervento e consenso dello stesso giudice dei XII Savi.

In precedenza,¹⁸ Borso aveva agito in prima persona quando aveva approvato quanto supplicato da Brunetta, figlia del fu Consilio Finzi e nipote del fu David di Consilio Finzi, circa gli esiti dei tre testamenti di David, sostituendo un commissario testamentario. Per dirimere le divergenze,¹⁹ eredi ed esecutori del testamento convennero di affidarsi a maestro Gaio da Fano e maestro Mayr di Francia, loro arbitri e compositori e, in caso di discordia tra essi, nominarono terzo arbitro Superbo Superbi, superiore all'Ufficio delle bollette di Ferrara.

Nell'ordinamento estense, quindi, si andava a innestare la tradizione ebraica di dirimere questioni di varia natura attraverso l'arbitrato di due o tre esperti nel campo del contendere e, quando i convenuti accoglievano il laudo degli arbitri, non era necessario adire al giudice dei Savi: il che semplificava molto l'iter. La casistica è quanto mai varia e gli arbitri potevano essere ebrei²⁰ quanto cristiani,²¹ e anche lo stesso giudice dei Savi.²²

L'arbitrato fu ampiamente utilizzato²³ anche negli anni immediatamente precedenti al

liche rispetto a questa risoluzione: il problema si poneva parallelamente per tutte le Comunità e per i relativi poteri di controllo e dominio, laici e religiosi.

¹⁶ M. ROBERTI, *Privilegi forensi degli Ebrei in Ferrara*, «Atti e Memorie della R. Accademia di scienze e lettere di Padova» XXIII (1907), pp. 163-64: «Decretum concessum hebreis prestatoribus cum eorum familiis et famulis pro iure reddendo active et passive».

¹⁷ «quilibet eorum et cuiuslibet eorum hebreorum et banchorum factor, gubernator et discipulus et seu familiaris, tam presentes quam futuri habent et habet, sive habituri vel habiturus sunt».

¹⁸ A. FRANCESCHINI, *Presenza ebraica a Ferrara. Testimonianze archivistiche fino al 1492*, a c. di P. RAVENNA, Olschki, Firenze 2007, doc. 565.

¹⁹ *Ivi*, doc. 569.

²⁰ *Ivi*, docc. 560, 581, 675, 752, 1055, 1126, 1152, 1233, 238 b), 1279, 1283, 1311.

²¹ *Ivi*, docc. 559, 1193. Il convertito Alessandro del fu Isaac «Farachii» e il lusitano «Iosephus Navarius» detto «Il Pigniero» del fu Lazaro (nipote e nonno) elessero arbitro il giureconsulto Giovanni Baroni per porre fine alla vertenza avente per oggetto la dote della defunta che era, rispettivamente,

madre di Alessandro e figlia di «Iosephus»; ASFe, ANAFè, Antonio Colorni, matr. 715, pacco 18, prot. 1582, c. 18r-v, 29 gennaio 1582: «Compromissum inter Iosephum Navarium et Alexandrum Farachium».

²² FRANCESCHINI, *Presenza ebraica*, doc. 685, a) 30 luglio 1460, b) 4 agosto 1460; doc. 815, 16 marzo 1469.

²³ L'uso dell'arbitrato si perpetuò ben oltre il periodo in esame: nel 1746, nell'abitazione di Ester Bassani in via Sabbioni, alla presenza di Raffael del fu Abram Sullam (curatore di Anna), i coniugi Anna del fu Isaia Levi e Isac del fu David Bassani, da una parte, ed Ester del fu Samuel Bassani vedova di Isaia Levi nominarono il dottor Iacob Olmo, per i primi, e il dottor Isac Lampronti, per la seconda, come arbitri nella controversia sulle ragioni paterne e materne competenti ad Anna Levi Bassani; ASFe, ANAFè, Bernardino Bonatti, matr. 1448, pacco 10, 17 marzo 1746. Dal 1798, risulta regolamentata l'elezione triennale di due arbitri, scelti fra 25 ultratrentenni, per definire dispute di ogni genere nella Sinagoga Italiana: in caso di discordia fra i due, il giudizio del rabbino come terzo arbitro sarebbe stato dirimente e inappellabile; *Regolamento della Scuola grande Italiana posto in attività nell'anno*

precetto del 1° febbraio 1559:²⁴ è possibile che, in ambito cristiano, suscitasse preoccupazione e fastidio questo modo, pur legittimo, di sottrarre interessi economici alla conoscenza e, in qualche misura, al controllo dell'autorità civile e anche religiosa; ma si potrebbe anche ipotizzare una denuncia da parte di qualcuno, in ambiente ebraico, costretto ad attenersi al compromesso o ad accettare i suoi esiti insoddisfacenti.

Seguirono ben presto due nuove prescrizioni. Il 31 agosto dello stesso 1559 (foto 5),²⁵ l'ordinanza precedente fu corroborata da un divieto dello stesso giudice dei Savi di forzare alcuno a cercare un compromesso o un arbitrato anziché rivolgersi alla giustizia ducale, *sub poena* di 500 scudi da versare alla masseria del Comune.

nostro 5592, coi Tipi di P. Libanti, Verona 1833, pp. 21-22.

²⁴ Alla morte di Isaac del fu Manuel Norsa, uno dei maggiori imprenditori della sua epoca e titolare del banco di prestito detto da Po o della Ripa, sebbene avesse lasciato un dettagliato testamento (ASFe, ANAFe, Giacomo Ferrarini, matr. 593, pacco 15, prot. 1554, cc. non numer., allegato: 3 set. 1554: «Testamentum domini Isaac de Nursia hebrei»; annotato a fianco al titolo: «Ultimo»), si aperse conflittualità fra i suoi eredi (la vedova Sarra e i figli Rafael, Abraam, Iacob e David, mentre le figlie Richa e Virtudosa non furono parte in causa): l'accordo conclusivo (*Ivi*, pacco 24, prot. 1556, cc. allegg., 17 nov. 1556: «Capitula et conventiones per et inter dominum Rafaelem et fratres filios olim domini Isaac de Nursia Hebreos ex una et dominam Sarram eorum matre ex altera») vide la luce attraverso un laborioso *iter* che richiese la nomina di due arbitri (Salamon del fu Bonaventura da Trento e Isaac da Rovigo, dottore di legge mosaica) i quali, per non avere trovato accordo, elessero come terzo arbitro il rabbino Iacob del fu Isep de Rainesi il quale rinunciò con la formula sibillina 'non potendo e non volendo far parte di tale operazione' (*Ivi*, cc. non numer., 6 novembre 1556: «Compromissum inter filios olim domini Isaac de Nursia et dominam Sarram eorum matrem»; 13 novembre 1556: «Electio tertii periti pro filiis olim domini Isaac de Nursia et pro domina Sarra eorum matre»; 14 novembre 1556: «Renuntia compromissi pro filiis olim domini Isaac de Nursia»). Nel 1558, per dirimere una vertenza, il mercante Moisè (manca il patronimico), a nome proprio e del suo consanguineo Madio de Bordelanis, e il mercante ferrarese ser Isep del fu

In seguito, il vescovo di Ferrara (non nominato) e Giovanni Antonio Rondinelli, giudice dei Savi, vietarono agli ebrei tanto del ducato quanto forestieri anche di sminuire in ogni modo la «iurisdictione delli [...] christiani» e di creare pregiudizio ai tribunali sia religiosi sia laici, sotto pena di 1.000 scudi da versare metà alla Camera episcopale e metà alla masseria del Comune. Il nuovo precetto, datato 12 gennaio 1564 (foto 6)²⁶ e rogato dal notaio del giudice dei Savi, Cesare Sacrati,²⁷ fu pubblicato in sinagoga e attaccato al muro, come di norma.

Nel 1573, accomunate da interessi economici comuni e non divise da ordinanze rabbiniche o *halakiche* discordanti,²⁸ le Nazioni italiana e tedesca di Ferrara si unificarono:²⁹ Aron di Leone Leoni motiva tale decisione con la «circostan-

Isac Levi (sul quale avrò modo di tornare) nominarono quali arbitri e amichevoli compositori Simon de Marcis residente a Mantova (per i Bordelani) e Leon Cohen residente a Ferrara (per ser Isep) con la clausola che, in caso di disaccordo fra questi, Moisè potesse eleggere una terza persona cui affidare l'arbitrato; ASFe, ANAFe, Giovanni Battista Codegori, matr. 582, pacco 12, prot. 1558, n° 19, 10 marzo 1558: «Declaratio Moises et Madii de Bondelanis [sic] et aliorum mercatorum».

²⁵ ASMo, ASE, AM, *Ebrei*, b. 15, fasc. 8, p. 5; qui, pp. 245-246.

²⁶ *Ivi*, pp. 5-6; qui, p. 246.

²⁷ Cesare Sacrati (in antico del Sagrato o Sacrato) fu fortemente impegnato come segretario del giudice dei Savi fra 1543 e 1589 (BCAFe, *Collezione Antonelli*, Ms n. 357: A. FRIZZI, *Catalogo de' notai ferraresi defunti, e de' possessori de' loro protocolli, atti giudiziali, ed altre scritture pubbliche esistenti fino all'anno presente 1766*), mentre si conserva una numericamente modesta produzione afferente alla sua attività notarile pubblica (ASFe, ANAFe, Cesare Sacrati, matr. 619, 1532 – 1586, pacchi 3).

²⁸ Le differenze più rimarchevoli si rilevano fra sefarditi e askenaziti, fra cui il *herem* attribuito al franco-tedesco Rabbi Gershon (960-1028) che proibì a questi ultimi di praticare la poligamia e di divorziare dalle mogli senza il loro consenso; jewishencyclopedia.com/articles/6615-gershomben-judah.

²⁹ G. ASCOLI, *Cenni storici sull'origine e sugli avvenimenti risguardanti le Università Israelitica di Ferrara*, Tip. Bresciani, Ferrara 1867, p. 14; DI LEONE LEONI, *Per una storia della Nazione tedesca*, p. 153. Antecedente in qualche misura interlocutorio

za fortunata» della nomina, in quel torno d'anni, dell'askenazita Ioseph di Isaac Levi, gestore del banco dei Sabbioni, a «massaro degli ebrei» con le prerogative di «commandare» sui suoi correligionari e di comminare agli inosservanti pene pecuniarie fino a 10 lire marchesane, quindi una sorta di 'governatore' del gruppo ebraico.³⁰ Lo stesso prestatore aveva dichiarato orgogliosamente di ricoprire tale carica quando, nel 1571, era stato accusato dal conte Montecuccoli di aver agito «clandestinamente» nel soccorrere ebrei portoghesi la cui nave era stata catturata dai corsari veneziani, durante la guerra di Cipro: in tale occasione, Levi affermò di essere stato autorizzato dal duca a «far venire qui degli hebrei insieme con Abram da Norsa», prestatore al banco della Ripa, oltre ad addurre a propria difesa lo

status di «massaro degli ebrei», appunto, e una condizione sociale preminente.³¹ Quest'ultima gli è stata riconosciuta pubblicamente da 'Azaryah de' Rossi³² in *Me'or 'Enaym, La luce degli occhi*,³³ in particolare nel capitolo *Qol Elohim La voce di Dio*, che descrive gli avvenimenti seguiti dal sisma del 1570:³⁴ in esso Ioseph era celebrato in quanto grandemente caritatevole nei riguardi dei confratelli danneggiati dal terremoto. Egli confermò la propria posizione di benefattore della comunità nel 1575³⁵ quando commissionò un armadio con due sedie in noce da collocare «nella sinagoga delli hebrei» al maestro Giacomo «Perusinus» del fu Alessandro, intarsiatore fiammingo residente a Ferrara.³⁶

Senza nulla togliere all'autorevolezza di Ioseph Levi, cheavrò modo di approfondire in

rispetto alla posizione reciproca delle tre Nazioni a Ferrara è il *Gemilut Hasadim*, del 1515 (University Library of Haifa HA 6, Ms *Hevrat Gemilut Hasadim*); D. RUDERMAN, *The Founding of a Gemilut Hasadim Society in Ferrara in 1515*, «The American Journal of Sociology» 1 (1976), pp. 233-267; E.S. HOROWITZ, *Membership and its Rewards: the Emergence and Decline of Ferrara's Gemilut Hasadim Society (1515-1603)*, in M. ORFALI, E. HOROWITZ (eds.), *The Mediterranean and the Jews. Society, Culture and Economy in Early Modern Times*, 2, Bar-Ilan University Press, Ramat-Gan 2002, pp. 27-66. Per un confronto con la realtà della vicina Lugo: E. LOLLI, *The Hevrat Gemilut Hasadim of Lugo and the death Recordings of two distinguished Fellows: Rabbis Avraham Dawid and Selomoh Yahyah*, «Materia giudaica» XXIII (2018), pp. 131-140. Fra i 57 uomini e 14 donne (faccio riferimento anche alla traduzione dall'ebraico di Fulvio Diego Papouchado che ringrazio per averla messa a mia disposizione) che hanno sostenuto la confraternita si riconoscono 25 italiani, 22 *askenaziti* e 8 sefarditi. Vi è citato anche un Isaac Levi: per l'assenza di un qualsiasi attributo, non è possibile affermare, ma neppure escludere, che si trattasse del padre dei fratelli.

³⁰ ASMò, ASE, AM, *Banche e banchi feneratizi*, b. I/A, fasc. 1: 1557-1571, cc. non numer.: sottofasc. «Capitoli di Banchi Hebrei de Sabbioni Lei», 20 febbraio 1564: copia della condotta del banco dei Sabbioni, capitolo 36: «Concediamo parimenti che ad essi Hebrei sia lecito creare et costituire tra loro uno massaro il quale possa commandare a tutti gli Hebrei per le sue occorrenze, et condenare gli inobedienti sin alla somma di £ diece marchesane».

³¹ DI LEONE LEONI, *Per una storia della Nazione tedesca*, p. 153.

³² jewishencyclopedia.com/articles/2197-azariah-b-moses-de-rossi; J. DAN, *Rossi, Azariah (Bonaiuto) Ben Moses Dei*, in *Encyclopaedia Judaica*, vol. 17, pp. 471-473; G. BUSI, *Il terremoto di Ferrara nel "Me'or 'Enaym" di 'Azaryah de' Rossi*, in *Wezo't le-Angelo. Raccolta di studi giudaici in memoria di Angelo Vivian*, a cura di G. BUSI, AISG, Bologna 1993; J. WEINBERG, *Azariah de' Rossi: The Light of the Eyes*, Yale Judaica Series XXXI, Yale University Press, New Haven and London 2001.

³³ Prima edizione: Mantova 1573-1575. Sulle edizioni di *Me'or 'Enaym*: BUSI, *Il terremoto di Ferrara*, pp. 54-55, 57.

³⁴ Per un inquadramento delle vicende vissute dagli ebrei ferraresi durante e dopo il sisma: L. GRAZIANI SECCHIERI, *Gli ebrei di Ferrara di fronte al terremoto del 1570*, in *Non solo verso oriente. Studi sull'ebraismo in onore di Pier Cesare Ioly Zorattini*, a c. di M. DEL BIANCO COTROZZI, R. DI SEGNI e M. MASSENZIO, Olschki, Firenze 2014, pp. 245-277.

³⁵ ASFe, ANAFè, Girolamo Bonsignori, matr. 569, pacco 33 s, Schede 1575, cc. 212v-215r, 7 gennaio 1575: «Promissio domino Ioseph Levi a magistro Iacobo Perusino».

³⁶ Ritengo che la locuzione «sinagoga delli hebrei» sottintenda la sinagoga di ser Mele da Roma, poi conosciuta come sinagoga dei Sabbioni o degli Italiani e Tempio Maggiore o Italiano: P. RAVENNA, *La Sinagoga dei Sabbioni. Il Tempio di Rito Italiano a Ferrara da Ser Mele ai Finzi Contini*, Edisai, Ferrara, 2012. Per la funzione centripeta svolta dalla sinagoga dei Sabbioni nella scelta residenziale

seguito, non posso tralasciare di ricordare che Isach Ascoli data al 5 aprile 1573 l'adunanza nella Sinagoga italiana dei rappresentanti più eminenti delle «Corporazioni» (per Nazioni) italiana e askenazita «che tracciarono un Regolamento per far fronte ai bisogni di quella nascente Università»: purtroppo non sono nominate quelle figure così rilevanti.³⁷

Se le ordinanze, richiamate nel fascicolo e analizzate fino a ora, sembrano voler risolvere problematiche evidenziate dalla comunità maggioritaria rispetto a quella minoritaria, a metà degli anni Settanta del XVI secolo furono gli ebrei a sottoporre al duca una propria difficoltà. Per provvedere ai disordini che quasi giornalmente si creavano nelle sinagoghe per dirimere³⁸ questioni di ogni genere, il 19 settembre 1574 (foto 2)³⁹ gli ebrei italiani e tedeschi di Ferrara nominarono tre Rabbi affinché risolvessero le questioni interne, personali e private, relativamente alla «cura di fare osservare gli termini necessari al vivere hebraico circa alli cibi liciti et illeciti et ordinationi di congiunger matrimoni e disgiungere e fare che non si venghi tutto il giorno a fare rumori nelle sinagoghe per interesse

che habbia qual si voglia hebreo l'uno con l'altro per conto di dare e havere a stringerli ciascuno di essi a chiamar arbitri insieme».

I tre rabbini prescelti furono Laudadio da Valmontone, Samuel del Vecchio e Cesare Finzi, tutte figure note e apprezzate. A seguito dell'espulsione degli ebrei dalla città felsinea, Laudadio (Yishma'el Ḥaninah) ben Mordecai da Valmontone⁴⁰ arrivò a Ferrara da Bologna, dove aveva subito un processo nel 1568.⁴¹ Fu maestro di Menahem Azariah (Immanuel) da Fano⁴² e ottenne la laurea a Rabbino Maggiore a Mantova il 21 maggio 1585.⁴³

Nato a Ferrara dove servì come rabbino, Samuel del Vecchio (*min ha-Zeqenim* = i più vecchi nelle fonti ebraiche, a significare l'appartenenza a una delle famiglie ebraiche più antiche in Italia)⁴⁴ è autore di *Sefer ha-Tiqqunim* (o *Haggahot ha-Rif*), sul commentario di Alfasi al Talmud, e del responso n. 19 incluso nella collezione di Jehiel ben Azriel Trabot.⁴⁵

Cesare (Chizkijà) ben Biniamin Finzi fu rabbino e medico a Ferrara fra XVI e XVII secolo.⁴⁶ Il 26 ottobre 1590 egli testimoniò a favore di Israel Vigevano, prestatore al banco di Mela-

degli ebrei immigrati in Ferrara: L. GRAZIANI SECCHERI, *Ebrei italiani, askenaziti e sefarditi a Ferrara: un'analisi topografica dell'insediamento e delle sue trasformazioni (secoli XIII-XVI)*, in *Gli ebrei nello Stato della Chiesa. Insediamenti e mobilità (secoli XIV-XVIII)*, a c. di M. CAFFIERO, A. ESPOSITO, Esedra, Padova 2012, pp. 163-190: 181-183.

³⁷ I. ASCOLI, *Cenni storici sull'origine e sugli avvenimenti risguardanti la Università israelitica ferrarese*, Tip. Bresciani, Ferrara 1867, pp. 14-15.

³⁸ A questo proposito Robert Bonfil ipotizza che fosse effettuata l'interruzione delle preghiere secondo il *Biṭṭul ha-Tamid* (BONFIL, *Gli ebrei in Italia*, pp. 179, 190-192), *taqqanah* attribuita a Rabbi Gershon ed esercitata dal Medio Evo nel mondo askenazita che assicurava l'avvio di un procedimento che garantisse la dispensa della giustizia richiesta da chi aveva fermato il rito sinagogale con un colpo sulla *Tevah* (*Encyclopaedia Judaica*, vol. 3, pp. 729-730). Rav Luciano Meir Caro (che ringrazio per tutte le preziose indicazioni che mi hanno supportata) esclude che tale pratica sia stata effettuata in Italia e, segnatamente, a Ferrara.

³⁹ ASMò, ASE, AM, *Ebrei*, b. 15, fasc. 8, pp. 2-3; qui, p. 244.

⁴⁰ Per la *Jewish Encyclopedia* fu rabbino a Fer-

rara Ishmael Ḥanina ben Mordecai Rofe da Valmontano [sic]; jewishencyclopedia.com/articles/6090-ferrara#anchor19.

⁴¹ M. PERANI: *Documenti sui processi dell'Inquisizione contro gli ebrei a Bologna e la loro tassazione alla vigilia della prima espulsione (1587-88)*, in *Verso l'epilogo di una convivenza. Gli ebrei a Bologna nel XVI secolo*, a c. di M.G. MUZZARELLI, Giunti, Firenze 1996, pp. 245-284.

⁴² jewishencyclopedia.com/articles/6012-fano; *Encyclopedia Judaica*, II ed., vol. 6, p. 709: Fano, Menahem Azariah da (1548-1620).

⁴³ M. MORTARA, *Indice alfabetico dei rabbini e scrittori israeliti di cose giudaiche in Italia*, Tip. F. Sacchetto, Padova 1886, p. 67.

⁴⁴ *Encyclopedia Judaica*, vol. 5, p. 546: Del Vecchio, e Samuel Mahalalel del Vecchio.

⁴⁵ MORTARA, *Indice*, p. 68; jewishencyclopedia.com/articles/14653-vecchio-del: Samuel ben Mahalalel del Vecchio.

⁴⁶ MORTARA, *Indice*, p. 22; COLORNI, *Judaica minore*, p. 723 nota 1. Per la *Jewish Encyclopedia* fu rabbino a Ferrara Hezekiah ben Benjamin Finzi; jewishencyclopedia.com/articles/6090-ferrara#anchor19.

ra (Rovigo), al quale erano state richieste tasse per le biade dell'anno precedente, già liquidate a tempo debito.⁴⁷ Ermanno Loevinson cita un Cesare Finzi nei ruoli bolognesi del 1591 come prestatore e come residente:⁴⁸ potrebbe essere un omonimo del ferrarese o, forse, il medico e rabbino si è allontanato temporaneamente, oppure ha operato da Bologna quando, nel maggio 1594, mosse causa presso il giudice dei Savi di Ferrara a Moisè Alatino per la mancata restituzione di un debito dal 1590.⁴⁹ Per certo, a Ferrara rimase ad abitare suo figlio Beniamino almeno fino al 1606.⁵⁰

Sicuramente aveva fatto molto scalpore, in quel torno d'anni, la vicenda di Paziienza da Cortona la quale, pur non potendo mostrare *ketubbah* né altro strumento dotale, voleva avere dalla famiglia di don Leone Abravanel, suo (preteso) marito defunto, la restituzione della dote di 3.000 scudi d'oro più 2.000 perchè egli avrebbe preso una seconda moglie senza il proprio volere: mancando i requisiti *halakhici*, la donna

si rivolse alla giustizia estense dalla quale ebbe ragione nel 1572 a fronte di un donativo pari a 1.500 scudi a istituzioni cattoliche.⁵¹ Certo si trattò di una situazione-limite ma è possibile che sia stato l'impulso decisivo per richiedere l'autonomia giuridica.

Designati i giudici, la «Nazione hebraea» inoltrò la petizione ad Alfonso II⁵² per l'accoglimento dell'incarico ai tre rabbini di soddisfare alla funzione giudicante per le sole problematiche interne, nella sinagoga principale. Consapevoli di rischiare l'incriminazione di tentare di sminuire la giurisdizione del duca e del giudice dei Savi che lo rappresentava, gli ebrei italiani e tedeschi supplicarono l'Estense di voler attribuire a quella figura, che fino ad allora era stata l'unica ad avere diritto di giudicarli, la facoltà di definire gli ambiti e l'autorità che i tre Rabbi avrebbero dovuto avere.

La supplica⁵³ era il mezzo maggiormente utilizzato per istituire un tramite fra il principe⁵⁴ e i sudditi, i quali inoltravano alla Cancell-

⁴⁷ ASMò, ASE, AM, *Ebrei*, busta 3, fasc. XI.

⁴⁸ «Bologne - 1591, 7 novembre: Entrée et domicile, 20 jules, plus 12 jules annuels, Cesare Finzi (I,1)»; E. LOEVINSON, *La concession de banques de prêts aux juifs par les Papes des seizième et dix-septième siècles. Contribution à l'histoire des finances d'Italie*, «Revue des études juives» t. 93, n°185, luglio-settembre 1932, pp. 27-52: 51.

⁴⁹ ASMò, ASE, AM, *Ebrei*, busta 3, fasc. XXVI, 13 maggio 1594.

⁵⁰ «Ferrare - 1606, 21 novembre: Absolution, Beniamino, fils du docteur Cesare Finzi (II, 39)»; LOEVINSON, *La concession de banques*, p. 175.

⁵¹ L. GRAZIANI SECCHIERI, *Spose senza marito: mancate nozze, conversione, divorzio e ripudio nella Ferrara ebraica tardo medievale e di prima età moderna*, in *Vicino al focolare e oltre. Spazi pubblici e privati, fisici e virtuali della donna ebrea in Italia (secc. XIII-XX)*, a c. di L. GRAZIANI SECCHIERI, Atti del Convegno internazionale di studi (Ferrara, 18-19 novembre 2014), Giuntina, Firenze 2015, pp. 47-96: 62-69.

⁵² Nei documenti riportati nel fascicolo non è mai citato il nome del duca: sarebbe bastato questo elemento ad evitare allo scrivano e agli storici di incorrere in errori cronologici.

⁵³ Per un quadro sul sistema delle petizioni: M.G. GOVERNATORI, *La supplica a Borso e ad Ercole negli «archetypa» della cancelleria estense*, tesi di

laurea, Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1974.1975, relatore: G. Orlandelli; G.M. VARANINI, «Al magnifico e possente signore». Suppliche ai signori trecenteschi italiani fra cancelleria e corte: l'esempio scaligero, in *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, a c. di C. NUBOLA, A. Würigler, il Mulino, Bologna 2002, pp. 65-106: 75-78, 87; L. TURCHI, *I capitoli comunitari presentati a Ercole II d'Este (1534-1535): giustizia principesca e comunità*, in *Suppliche e «gravamina»*, pp. 473-516: 487 nota 24. Per petizioni agli Estensi inoltrate da ebrei: FRANCESCHINI, *Presenza ebraica*, docc. 68, 69, 72, 75. Sulla petizione inoltrata nel 1515 da Emanuel e suo padre Abraham di Mandolino, ad Alfonso I perchè accordasse loro la possibilità di vendere il *ius* di macellare secondo il rito ebraico: L. GRAZIANI SECCHIERI, *Macellazione rituale ebraica e officio dei pegni non riscattati a Ferrara: private e privilegi come aspetti di gestione della politica interna estense (XIV-XVI secolo)*, di prossima pubblicazione in «Zakhor».

⁵⁴ Talora si è assistito a vicende in cui il principe ha 'sollecitato' una petizione che facesse apparire come una richiesta del suddito quella che era la volontà del signore, come quando gli eredi di Girolamo Magnanini supplicarono di poter concedere in affitto il palazzo avito (contro la volontà testamentaria del defunto segretario ducale) per compiacere il du-

ria le richieste che costituivano il momento (formalmente) essenziale per consentire al signore di praticare la propria *liberalitas*.⁵⁵ La petizione avanzata dalla «Nazione hebrea» ottenne l'approvazione ducale e il 31 ottobre 1574 (foto 2)⁵⁶ il rescritto fu firmato da Giovanni Battista Pigna, segretario ducale.⁵⁷

La prassi prevedeva, poi, che il giudice dei Savi imponesse l'applicazione della nuova norma: l'ordine di obbedienza ai tre Rabbi fu firmato da Alfonso Estense Tassoni,⁵⁸ il 9 novembre 1574 (foto 3): pubblicato in sinagoga a cura del notaio Cesare Sacrati e dal «comandatore» Bartolomeo Missoli, il precetto incontrò però l'opposizione di Isepe⁵⁹ e Samuel Levi anche a nome dei loro fratelli.⁶⁰

In seguito la situazione interna al gruppo ebraico è sicuramente degenerata se l'Estense

Tassoni si sentì in dovere di prescrivere che alcuno potesse più ardire né di ingiuriare i tre Rabbi né di disobbedire loro, come peraltro era stato ordinato. Il giudice dei Savi impose quindi una multa di 500 scudi per ogni trasgressore, da suddividere in parti uguali fra la Camera ducale, la masseria e il denunciante: alla lettura del nuovo precetto in sinagoga l'8 marzo 1575 (foto 4),⁶¹ i fratelli Isepe e Samuel Levi (ancora una volta a nome anche dei loro fratelli) si opposero e annunciarono un ricorso al duca e al giudice dei Savi, con un linguaggio che sottintende una relazione diretta se non addirittura una conoscenza personale: «ne parlarieno a sua eccellenza et ad esso illustre signor iudice». ⁶² A questo proposito, ricordo che Ioseph aveva rappresentato il proprio stretto rapporto con Alfonso II a chi lo incolpava di aver agito in modo illegale e occultato.⁶³

ca Ercole II che intendeva favorire la permanenza di Beatrice de Luna a Ferrara; L. GRAZIANI SECCHIERI, *Le case dei sefarditi. Per una topografia dell'insestimento ebraico di Ferrara alla metà del Cinquecento*, in *Studi sul mondo sefardita in memoria di Aron Leoni*, a c. di P.C. IOLY ZORATTINI, M. LUZZATI, M. SARFATTI, Olschki, Firenze 2012, pp. 69-99: 72-75.

⁵⁵ Su forme e pratiche di *liberalitas* praticate dagli Estensi: M. WARNKE, *Liberalitas principis. Il principe architetto*, in *Arte, committenza ed economia a Roma e nelle corti del Rinascimento (1420-1530)*, Atti del Convegno internazionale (Roma, 24-27 ottobre 1990) a c. di A. ESCH, C.L. FROMMEL, Einaudi, Torino 1995, pp. 83-93; G. GUERZONI, *Liberalitas, Magnificentia, Splendor. Le origini classiche del fasto rinascimentale italiano*, «Cheiron» 16/31-32 (1999), pp. 49-82; IDEM, *Le corti estensi e la devoluzione di Ferrara nel 1598*, Archivio Storico, Modena 2000, pp. 116-117; *L'ambizione di essere città. Piccoli, grandi centri nell'Italia rinascimentale*, a c. di E. SVALDUZ, Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, VIII, Venezia 2004; L. TURCHI, *Liberalitas Estensis: le declinazioni del linguaggio politico*, in *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, Atti del Convegno (Pisa, 9-11 novembre 2006) a c. di A. GAMBERINI, G. PETRALIA, Viella, Roma 2007, pp. 215-241.

⁵⁶ ASMò, ASE, AM, *Ebrei*, b. 15, fasc. 8, p. 2: il rescritto firmato da Pigna è in calce alla petizione; qui, p. 244.

⁵⁷ Giovanni Battista Pigna è lo pseudonimo di Giovan Battista Nicolucci (Ferrara, 8 aprile 1529 – Ferrara, 4 novembre 1575). Nato in una famiglia

della borghesia mercantile, Giovan Battista prese il nome della spezieria del padre (detta *della Pigna*, appunto), trasformando il simbolo di un'attività commerciale in emblema aristocratico. Il costume umanistico di prendere nomi latini e assumere un'ascendenza classica veniva così trasformato nella possibilità di affermazione di un *parvenu*. Umanista e letterato, la sua fama è dovuta soprattutto all'attività di commento dell'*Orlando furioso* di Ludovico Ariosto. Anche: L. UGHI, *Dizionario storico degli uomini illustri ferraresi*, II, Ferrara, 1804, pp. 104-105; F. PASINI FRASSONI, *Dizionario storico-araldico dell'antico ducato di Ferrara*, Roma 1914, p. 431; www.treccani.it/enciclopedia/giovan-battista-pigna/

⁵⁸ Conte Alfonso Estense Tassoni consigliere ducale: in mss. del Fondo Statuti (BCAFe) è testimoniato giudice dei Savi negli anni 1576, 1586, 1588, 1592, 1594; governatore di Reggio nel 1582: www.treccani.it/enciclopedia/gasparo-scaruffi_%28Dizionario-Biografico%29/. Anche: UGHI, *Dizionario storico*, II, p. 181; PASINI FRASSONI, *Dizionario storico-araldico*, pp. 559-560.

⁵⁹ Nella documentazione archivistica raccolta convivono le due forme nominali del primogenito di Isaach Levi: il latineggiante Ioseph è preponderante rispetto al volgarizzato Isep e all'Isepe presente nel fascicolo in esame.

⁶⁰ ASMò, ASE, AM, *Ebrei*, b. 15, fasc. 8, p. 3; qui, p. 245.

⁶¹ *Ivi*, p. 4; qui, p. 245.

⁶² *Ivi*, p. 3; qui, p. 245.

⁶³ DI LEONE LEONI, *Per una storia della Nazione tedesca*, p. 153.

La disputa si delinea quindi fra una (all'apparenza) compatta «Nazione hebraea», anonimamente composta da italiani e *askenaziti*, e i figli di Isaach Levi: Iseppe/Ioseph, Samuel, Benedetto *alias* Moisè e Iacob. Nonostante la notevole differenza di età (Ioseph era già attivo almeno dal 1553 quando strinse società con Isaac Norsa,⁶⁴ mentre Benedetto *alias* Moisè era minore di 25 anni e Samuel di 20⁶⁵ nel 1573) continuarono a lavorare in collaborazione fra loro anche dopo la morte del padre e la divisione ereditaria, venendo a costituire una potente rete economica. Il capostipite era strazzarolo accreditato (a suo nome è la concessione, del 1542,⁶⁶ la più esosa registrazione che si sia rinvenuta) oltre che prestatore nel banco dei Sabbioni: con gli altri titolari di banchi (Abram Norsa, Salvator e Isaach Fano) nel 1568⁶⁷ Ioseph, anche a nome di suo padre Isaac, concesse⁶⁸ l'apertura di un quarto banco. Nel concedere ai Levi la condotta del banco dei Sabbioni nel 1564, Alfonso II si era espresso in modo molto elogiativo: «conoscendo esso Isaac e suoi figli esser stati sempre a noi, e allo Stato nostro fidelissimi, habbiamo voluto compiacerlo [Isaac aveva richiesto la condotta dopo esserne divenuto unico proprietario] et esaudire di bon core».⁶⁹

Ricostruita (in parte, perchè la mole di documenti ancora inediti è notevole) da Aron di Leone Leoni, la rilevanza economico-commerciale dei Levi e la loro preminenza è riconfer-

mata dal complesso testimoniale rintracciato: citerò in questa sede solo le carte, in prossimità della vicenda del tribunale rabbinico, più attinenti alla definizione dello *status* finanziario e del livello sociale dei fratelli sia in rapporto con il duca Alfonso sia in ambito ebraico.

Tre atti del 1570 (da quando tutti e quattro furono attivi sul palcoscenico economico) dipingono già il quadro molto chiaramente: nel settembre⁷⁰ Ioseph del fu Isaach Levi stipulò una convenzione con Zaccaria Chioccani perchè acquistasse a proprio nome olio in Puglia, dove era proibito dal sovrano cattolico commerciare con ebrei.

In ottobre⁷¹ suo fratello Samuel, prestatore del banco dei Sabbioni e ivi residente, risultò creditore del *camporis* Alberto di Iacob Boiardi per 1.000 scudi d'oro, per tessuti di velluto e raso, collane e anelli d'oro.

Nel dicembre,⁷² i prestatori al banco dei Carri (Isach di Salvatore Fano anche a nome di suo padre, Ioseph detto Faneto Corinaldo e Ioseph del fu Isaach Levi) risultavano creditori per 1.900 scudi d'oro da parte di Giovan Battista del Cuocco.

Nel 1572, Abram e Iacob del fu Isaac Norsa (il primo anche a nome del fratello Davit) vendettero a Ioseph, Iacob e Samuel Levi (i quali agivano anche per l'altro fratello Benedetto *alias* Moisè) metà delle ragioni della compartecipazione, pari a una terza parte ciascuno pro in-

⁶⁴ La società fu sciolta nel 1556 per la morte di Isaac Norsa; ASFe, ANAFe, Giacomo Ferrarini, matr. 593, pacco 24, prot. 1556, cc. non numer., 20 gennaio 1556.

⁶⁵ *Ivi*, Girolamo Bonsignori, m. 569, pacco 31 s, schede 1570, cc. 307r-312v, 9 ottobre 1573.

⁶⁶ «1542 xbris [= decembris] Adì 30 Isach de Levi Tedesco pagò per uno decreto concesoli ducati 35»; ASMo, ASE, AM, *Ebrei*, busta 13, fasc. appendice, c. 1r; c. 1v: «Hebrei strazaroli».

⁶⁷ ASFe, ANAFe, Maurelio Iacobelli, matr. 596, pacco 27 s, schede 1568, allegato a c. 27v, 26 aprile 1568: «Licentia quidam et facultas concessa per dominos Isaach de Fano et Iosephum Levi hebreos illustrissimo et reverendissimo domino Aloisio cardinali Estensi pro nominando unum hebreum bancherium pro uno alio quarto banco foeneratitio apperienti et exercenti in civitatis Ferrariae».

⁶⁸ Concesse o accettò *oborto collo* la decisione

presa dal duca? Il quarto banco avrebbe dovuto garantire liquidità per 16.000 scudi d'oro.

⁶⁹ ASMo, ASE, AM, *Banche e banchi feneratizi*, b. 1/A, fasc. 1: 1557-1571, cc. non numer.: sottofasc. «Capitoli di Banchi Hebrei de Sabbioni Lei», 20 febbraio 1564.

⁷⁰ ASFe, ANAFe, Girolamo Bonsignori, m. 569, pacco 28 s, 5° quint. prot. schede 1570, cc. 218r-221r, 18 settembre 1570: «Conventio inter dominum Zachariam Chiochanum et Iosephum Levi».

⁷¹ *Ivi*, cc. 190v-192v, 3 ottobre 1570: «Creditum domini Samuelis Levi in dominum Albertum Boiardum».

⁷² *Ivi*, cc. 307r-309v, 2 dicembre 1570: «Promissio conservationis indemnitate domini Ioannis Baptistae Coqui a Fano et aliis», rogato «in contrata Buccecanalium in via Angelorum in viridario palatii Adamantium».

diviso con i fratelli, che possedevano sul banco di prestito di San Felice nel ducato di Mantova, per 125 scudi d'oro pagandone 40 di fronte al notaio rogante.⁷³

La divisione⁷⁴ dell'asse patrimoniale di Isaac Levi (benché nel suo testamento del 1552⁷⁵ l'avesse espressamente vietata finché il più giovane dei suoi figli fosse divenuto maggiorenne) fu preceduta dalla supplica al duca per superare i voleri paterni e per la minore età di Benedetto *alias* Moisè (divenuto maggiorenne nel 1573) e di Samuel, supplica che ottenne il rescritto del segretario ducale G. B. Pigna il 7 marzo 1571: i due furono quindi autorizzati ad agire in prima persona senza tutori, solo alla presenza di Giovanni Maria Crispi, giureconsulto e consigliere ducale. Non si può non scorgere la benevolenza di Alfonso II in questa decisione.

La complessa spartizione fu completata per fasi successive (25 marzo 1571; 25 marzo

1572 per ori, gioie, biancheria di casa; 15 dicembre 1573), fatte salve le doti delle mogli di Joseph (Richa Pisa)⁷⁶ per 606 scudi, di Iacob (Gentile) per 1275 scudi e di Benedetto *alias* Moisè (Judith Norsa) e dell'eredità di una non meglio identificabile Allegrezza spettante a Iacob come da «sententia hebraica». Per la loro grande rilevanza, economica occupa grande spazio l'attribuzione della giurisdizione «in hebreo detta la *cazachah*» dei banchi dei Sabbioni, di Castelnuovo, di San Felice modenese e del quarto banco di Ferrara.

*Hazaqah*⁷⁷ è il termine che, nel diritto talmudico-rabbinico, indica un possesso giuridico affine all'investitura medievale e alla *gewere* germanica.⁷⁸ Assimilabile a un autentico dominio, la sua evoluzione è paragonabile in alcuni aspetti all'enfiteusi e al feudo.⁷⁹ Sottolineo che rilevo la pratica della *hazaqah* come trasferimento di aziende di prestito in Ferrara⁸⁰ da inizio XVI secolo con la vendita della posta, del sito

⁷³ *Ivi*, pacco 30 s, 3° quint. prot. schede 1572, cc. 131v-135r, 19 marzo 1572: «Emptio illorum de Levi hebreorum ab illis de Nursia», rogato «respectu infrascripti domini Iacob Ferrariae in Factoria ducale» con i testi relativi, e «Respectu vero infrascripti domini Abram die vigesimo quarto mensis Martii Ferrariae in contrata Sancti Gulielmi in via Iudecae in domo habitationis mei notarii» con i testi attinenti.

⁷⁴ Nell'impossibilità attuale di consultare documentazione notarile in ASFe, la divisione Levi è desunta dalla terza convenzione stipulata dai fratelli, stesa in volgare; questo, come gli altri atti di ANAFe inediti presentati, è stato individuato nel corso ricerche compiute in precedenza: ASFe, ANAFe, Girolamo Bonsignori, m. 569, pacco 31 s, schede 1570, cc. 326r-327v, 15 dicembre 1573.

⁷⁵ Del 22 aprile 1552, con indicazioni particolari riguardo il fratello Salvatore cieco, la moglie Maravilia e le figlie Diana e Speranza (già sposate), il testamento è pubblicato in: DI LEONE LEONI, *La Nazione ebraica spagnola e portoghese*, vol. II, doc. 772. Negli indici di questo libro ho compiuto l'errore di attribuire la cecità ad altro fratello, Salomon, il quale, invece, non è citato nei documenti.

⁷⁶ L'11 febbraio 1549 è stato versato l'acconto della dote di Richa di Lazzarino Pisa che avrebbe raggiunto 606 scudi compreso il *tosefed*; DI LEONE LEONI, *La Nazione ebraica spagnola e portoghese*, vol. II, doc. 458.

⁷⁷ Voce *Hazaqah*: jewishencyclopedia.com/arti-

cles/7412-hazakah; *Encyclopaedia Judaica*, vol. 8, pp. 486-491.

⁷⁸ E. CONTE, *Gewere, vestitura, spolium: un'ipotesi di interpretazione*, in *Mélanges en l'honneur d'Anne Lefebvre-Teillard*, B. D'ALTEROCHE, F. DEMOULIN-AUZARY, O. DESCAMPS, F. ROUMY (curr.), Panthéon-Assas, Paris 2009, pp. 267-287. Poiché incarnava sia proprietà sia possesso, la *gewere* poteva essere applicata nella difesa di tutti i tipi di diritto, tanto reali quanto personali, in ogni situazione di fatto. Nel progredire del Medioevo, il termine è stato identificato con investitura: ha ottenuto largo successo nei processi e utilizzo più frequente della *possessio* latina, in quanto era maggiormente adattabile alle esigenze della pratica rispetto al diritto romano che esigeva rigidi requisiti normativi; E. FINZI, *Il possesso dei diritti*, vol. 14, Athenaeum, Roma 1915 [rist. Giuffrè, Milano 1968].

⁷⁹ V. COLONI, *Gli ebrei nel sistema del diritto comune fino alla prima emancipazione*, Giuffrè, Milano, 1956, p. 62. Così attento nell'indagine dell'origine dello *jus kazakà* (per il quale delinea acutamente la divisione del diritto reale in utile dominio e diretto dominio) quanto nell'analisi della giurisprudenza e della dottrina del diritto comune a partire dal Seicento (pp. 62-65), Coloni si disinteressa però del post ghetto e del consolidamento fra i due *dominia*.

⁸⁰ Anche ad Ancona si assiste alla pratica della *chazakah* in un contesto privo di ghetto o sopra le licenze bancarie; M. GASPERONI, *La communauté juive de la République de Saint-Marin, XVI^e-XVII^e*

e del diritto di esercitare il banco feneratizio dai Carri e il diritto detto all'ebraica *hazaqah* del banco medesimo.⁸¹

È più articolata la dicitura nel 1559⁸² per la vendita di un banco in Mantova al berrettaio ferrarese Salvador del fu Abraam *de Arimino*: «omnia jura omnesque actiones reales et personales utiles directas tacitas et expressas sive mixtas et alias qualumque quae et quas ipse dominus Alexander habet habebat haberet ad ullo tempore habere posset et in futuro speraret in la hebraica loquutione Achazacha alias possesso et iurisdizione del banco de prestito in presentiarum situato et posito in civitate Mantuae in una domo domini Isaac de Massarano da San Silvestro», specificando che oggetto della cessione era «quantum sit et erit pro dimidia parte dictae Achazachae».

È del 1630,⁸³ a ghetto appena istituito (1624-1627), la rinuncia all'uso d una quota di edificio sul quale egli godeva la «iurisdizione del Banco quarto di Ferrara di conto delli eredi del quondam David Betarbo»: dell'edificio era «padrone assoluto de tutta la iurisdizione detta in

ebraico chazacà di detta casa» Abram Lazzaro figlio ed erede del fu David Betarbò.

Questo per quanto riguarda i banchi: la situazione più risalente individuata in cui viene citato il possesso all'ebraica per una abitazione è datata 1559,⁸⁴ quando Iacob Modena subaffittò l'edificio in cui risiedeva al levantino Moisé Solena a partire dalla Pasqua seguente, per due anni e mezzo e canone di 112 scudi e ½ annui, con la specifica di riservare per sé «la Achazacha seu el possesso more hebreorum» e di voler rientrare nella casa a sublocazione conclusa. È possibile che il breve subaffitto con clausola di rientro sia da annoverare all'opera attuata dal duca Ercole II nell'intento di favorire i mercanti internazionali portoghesi, marrani e levantini.⁸⁵ È interessante notare che il termine «la Achazacha» è citato solo negli atti stipulati fra i due ebrei mentre non è compare nel «Pactum, promissio et obligatio» con cui Girolamo Iacobelli, il proprietario, concesse l'affittanza secondo i patti già stretti: il *hazaqah* rimase relegato al solo mondo ebraico, fino all'istituzione dei ghetti nello Stato pontificio.⁸⁶

siècles, éditions Publibook Université, Paris 2011, p. 49, 63-65; IDEM, *The Sources for the Study of the Roman Jewish Family in the Modern Age*, in *La collezione delle antiche ketubbot della Comunità Ebraica di Roma*, a c. di O. MELASECCH, A. SPAGNOLETTI, Le Collezioni del Museo Ebraico di Roma, Roma 2018; IDEM, *Les ghettos juifs d'Italie à travers le jus chazakah: un espace contraint mais négocié*, «Annales, Histoire, Sciences Sociales» 73^e année (2018/3), pp. 559-590.

⁸¹ ASFe, ANAFè, Bartolomeo Codegori, matr. 283, pacco 13, 8° quint. del prot. 1513, cc. 318r-319v, 1° dicembre 1513; anche in: *Ivi*, pacco 27 s, 3° quint. schede 1513, cc. 40r-42r.

⁸² *Ivi*, Giacomo Ferrarini, matr. 593, pacco 27, prot. 1559, cc. sciolte all., 16 gennaio 1559.

⁸³ *Ivi*, Alfonso Ripa, matr. 896, pacco 9, prot. 1630, cc. 162r-167r, 14 giugno 1630; anche in: *Ivi*, pacco 14 s, schede 1630, cc. sciolte non numerate, 14 giugno 1630.

⁸⁴ *Ivi*, Giacomo Ferrarini, matr. 593, pacco 27, prot. 1559, cc. sciolte allegate e prot., 16 gennaio, 24 gennaio, 8 febbraio 1559.

⁸⁵ Per la politica (opportunisticamente) filoebraica di Ercole II: DI LEONE LEONI, *La Nazione Ebraica Spagnola e Portoghese*. Per l'accoglienza degli esuli sefarditi nelle proprie abitazioni imposta

dal duca ai ferraresi: L. GRAZIANI SECCHIERI, *Le case dei sefarditi. Per una topografia dell'insediamento ebraico di Ferrara alla metà del Cinquecento*, in *Studi sul mondo sefardita*, pp. 69-99: 72-77.

⁸⁶ Le disposizioni, favorevoli agli ebrei, di Clemente VIII nel breve *Viam veritatis* del 1604 stabilirono che i padroni di casa (cristiani) non potessero allontanare gli affittuari (ebrei) finché avessero pagato regolarmente i canoni, fissati in precedenza e aumentabili solo in caso di reali migliorie all'edificio. Questo passo sancì definitivamente il diritto dei locatari, che assunse la veste di un diritto reale, diritto che gli ebrei iniziarono a trasferire, attraverso cessione in subaffitto, ipoteca, vendita, costituzione in dote, lascito ereditario, restituzione dotale, trasferimento in estinzione di debiti: per definirlo utilizzarono il termine *chazakah* poi rafforzato in *jus kazakà* per ribadire il diritto d'uso; A. MILANO, *Il ghetto di Roma*, Carucci, Roma 1988 [1964]; G. LARAS, *Intorno al "jus cazacà" nella storia del ghetto di Ancona*, «Quaderni storici delle Marche» 7 (1968), pp. 27-55; L. ANDREONI, *Comment habitaient les Juifs? Patrimoines immobiliers, loyers et sous-loyers dans le ghetto d'Ancône (XVIII^e siècle)*, «Città e Storia» 2 (2017), pp. 201-228; L. GRAZIANI SECCHIERI, *Da 'chazakah' a 'jus kazakà' a proprietà: l'origine del diritto d'inquilinato perpetuo in ghetto nelle radici*

Non sembri una digressione inutile e/o fuorviante questo approfondimento della natura giuridica e lessicale della proprietà dei banchi e, in seconda istanza, delle abitazioni che ebbe un risvolto tanto caratterizzante in ghetto: la comprensione del mondo ebraico nella diaspora italiana passa anche attraverso le tradizioni e le prassi. Allo stesso modo evidenzierò gli altri termini ebraici che i fratelli Levi chiesero ai notai roganti di inserire in atti stesi in latino o in volgare: termini, evidentemente, di importanza così rilevante da non poter essere sottaciuti.

Ritorno ai banchi dei Sabbioni, di Castelnuovo, di San Felice modenese e al quarto banco di Ferrara la cui gestione, dopo la divisione, rimase comune ai quattro fratelli, lasciando però che per i 5 anni successivi da novembre 1572 potessero esercitare «del loro» Ioseph e Iacob a Castelnuovo, e Benedetto e Samuel a San Felice, eccettuati 6.000 scudi d'oro in pegni del banco dei Sabbioni assegnati metà a Ioseph e metà a Samuel. Fino ad allora tenuto per indiviso, il dominio dell'abitazione di famiglia nella contrada dei Sabbioni (di ragione direttoria della Camera ducale, del priorato di Sant'Agnesa, dell'ospedale di Sant'Anna e dei Vincenzi) fu assegnato a Samuel e il valore di 1.200 scudi d'oro spettante per questa cessione agli altri fratelli fu assegnato in beni.

Furono escluse dai computi le spese effettuate da Ioseph dopo la morte del padre per l'acquisto di un palazzo e per restaurarlo, le doti di due sue figlie andate in spose, oltre a 500 scudi di legato di primogenitura destinatogli da Isaach.⁸⁷ Fuori dai conteggi furono lasciati anche tutti gli

affari trattati dai singoli fratelli a titolo personale; Ioseph dichiarò di assumersi tutto il peso della causa che era in corso con Isaac Modena per la vendita di 360 moggia di fava, commercio in origine compiuto in comunione. Infine, Samuel promise la propria ratifica delle decisioni prese al momento del raggiungimento delle maggiore età, *sub poena* di 1.000 scudi d'oro.

Patti separati regolarono, poi, le disparità fra i singoli fratelli: Iacob e Moisé, dichiaratisi prestatori del banco dei Sabbioni, esposero di essere debitori di Ioseph per 3.000 scudi d'oro per tutti i beni impegnati che spettavano a quest'ultimo pervenuti nella divisione fino al 1° novembre 1572 sopra quel banco e sopra i quali gravava la legge «hebraice dicta sevech ahomed»⁸⁸ per il valore di 431 scudi d'oro e 57 soldi marchesani, che avrebbero pagato in due soluzioni entro tredici mesi, promettendo di tenere i 3.000 scudi a cottimo «hebraice la cazachah» per 5 anni.⁸⁹ Stesse dichiarazioni e impegni i due formalizzarono, subito dopo, a favore dell'altro fratello, Samuel.⁹⁰

Le attività economico-mercantili dei fratelli proseguirono, singolarmente e in società: nel 1574,⁹¹ il cavaliere e luogotenente ducale Cornelio Bentivoglio ricevette 2.400 scudi dai rappresentanti di Brescello, Boretto e Lentigione (in provincia di Reggio) a saldo di quanto loro concesso in prestito fra 1572 e 1573 da prestatori degli Stati estensi, fra cui anche Ioseph, Iacob, Benedetto e Samuel Levi, del banco dei Sabbioni di Ferrara, per 400 scudi.

Nel 1575⁹² ritroviamo i quattro fratelli Levi nell'atto di stipulare società per il governo del banco dei Sabbioni con Raffael «de Pace» det-

normative ebraiche. Il caso di Ferrara, «Proposte e ricerche» n. 81, XLI (2018), pp. 19-47; EADEM, *La naissance des ghettos dans la Légation de Ferrare. Modalités pratiques et institutionnelles*, in *Dix-septième siècle*, 2019/1 (n° 282), pp. 59-78, cairn.info/revue-dix-septieme-siecle-2019-1-page-59.htm.

⁸⁷ *Bekhorah* è il termine ebraico per 'primogenitura', il diritto naturale spettante al primogenito del padre, *bekhor*. Nella società patriarcale, alla morte del padre, il figlio maggiore diventava capofamiglia ed esercitava autorità sugli altri figli/fratelli finché rimanevano in seno alla famiglia. Secondo il diritto ebraico, il primogenito doveva ricevere il doppio di quanto spettava agli altri fratelli; B.A. LEVINE - B. SCHERESCHESKY, *Firstborn*, voce in *Encyclopaedia*

Judaica, vol. 7, pp. 45-48; A. UNTERMAN, *Dizionario di usi e leggende ebraiche*, a c. di A. FOA, Laterza, Roma-Bari 1994, p. 234: «Primogenito».

⁸⁸ Rav Luciano Meir Caro suggerisce di interpretare la dicitura come: pari al quinto.

⁸⁹ ASFe, ANAFe, Girolamo Bonsignori, m. 569, pacco 31 s, schede 1570, cc. 326r-327v, 15 dicembre 1573.

⁹⁰ *Ivi*, c. 328r, 15 dicembre 1573.

⁹¹ ASFe, ANAFe, Girolamo Bonsignori, m. 569, pacco 32 s, 1° quint. Schede 1574, cc. 5v-6v, 21 gennaio 1574: «Absolutio civitatis Brixilli, Boreti et Lentigionii ab illustrissimo Cornelio Bentivolio».

⁹² *Ivi*, pacco 33 s, prot. schede 1575, cc. 151r-161v, 7 novembre 1575.

to «Mergutte» e i suoi figli Salomon, Benzion *alias* Benedetto, Samuel e Agnolino: un lungo preambolo in volgare riporta come i Levi fossero «banchieri in detto banco et patroni della giurisdizione d'esso banco chiamata in hebraico la Cazacà».

Importante attestazione del successo imprenditoriale si desume da un atto del 1576,⁹³ quando il mercante e cittadino Ioseph Levi, che era conduttore della Gabella grossa da Po per 5 carati su 24 e delle Gabelle grandi di Piazza per 8 parti su 24 dalla Camera ducale, costituì società con Ioseph del fu Iacob Corinaldi detto Fanetto a nome [in quanto marito] di sua sorella e con i propri fratelli Iacob, Benedetto *alias* Moisè e Samuel, ciascuno per mezzo carato.

Presentandosi, il fratello maggiore preferì spesso lasciare in secondo piano l'attività creditizia ed evidenziare quella commerciale, nella

quale ebbe affermazioni in campi differenti: nel 1577,⁹⁴ Orazio del fu Francesco Cestarelli, a nome proprio e di suo figlio Alfonso, confessò di essere vero e reale debitore di Ioseph Levi per 450 scudi d'oro, prezzo di «unius adamantis in tabula ponderis granorum sex, vel circa respectu adamantis ligati in uno annullo auri smaltato de nigro et unius vasi argenti laborati deaurati intus et extra ponderis ontiarum 85 et unius cinctae auri a muliere cum ingranatis grossis et cum bottoneis magnis et parvis de auro, et un pirro magno de auro cum rubinitis et ingranatis pleno muschio, et unius tapeti a tabula longi brachia sex et lati brachia tria et 2/3», promettendo di saldare a San Michele di quello stesso anno.

Almeno due dei fratelli Levi ottennero da Alfonso II l'ambito *status* di cittadino:⁹⁵ Ioseph⁹⁶ e Samuel.⁹⁷ La cittadinanza⁹⁸ era una delle concessioni *ad personam*⁹⁹ più rilevanti in quanto

⁹³ *Ivi*, pacco 34 s, schede 1576, n. 38, 28 agosto 1576: «Acceptatio et societas inter dominum Iosephum et fratres de Levi et dominum Iosephum de Corinalto».

⁹⁴ ASFe, ANAFe, Filippo Sivieri, m. 537, pacco 7, schede, 10 giugno 1577: «Creditum domini Iosephi Levi in Cistarellos».

⁹⁵ Per un quadro generale delle differenti situazioni locali: COLORNI, *Legge ebraica*, pp. 13-99: 81-99. INOLTRE: S. SIMONSOHN, *La condizione giuridica degli ebrei nell'Italia centrale e settentrionale*, in *Gli ebrei in Italia*, «Annali d'Italia», a c. di C. VIVANTI, vol. 11, Einaudi, Torino 1996, pp. 95-120: 108-110: *Status giuridico e cittadinanza*; A. TOAFF, *Judei cives? Gli ebrei nei catasti di Perugia del Trecento*, «Zakhor» 2000/4, pp. 11-36; R.C. MUELLER, *Lo status degli ebrei nella Terraferma veneta del Quattrocento: tra politica, religione, cultura ed economia. Saggio introduttivo*, in *Ebrei nella Terraferma veneta del Quattrocento*, Atti del Convegno di studi, Verona 14 novembre 2003, G.M. VARANINI, R.C. MUELLER (CURR.), Firenze 2005, pp. 1-21, «Reti Medievali» VI, I (2005), dssg.unifi.it/_RM/rivista/atti/ebrei.htm; E. TRANIELLO, *Tra appartenenza ed estraneità: gli ebrei e le città del Polesine di Rovigo nel Quattrocento*, *ivi*, pp. 163-175: 164-166, in «Reti Medievali», VI, I (2005), dssg.unifi.it/_RM/rivista/atti/ebrei/Traniello.htm.

⁹⁶ ASFe, ANAFe, Girolamo Bonsignori, m. 569, pacco 32 s, prot. schede 1574, cc. 87v-90r, 22 aprile 1574: «Promissio de emendo et vendendo inter magnificum dominum Alphonsum de Putis et do-

minum Iosephum Levi»; *Ivi*, c. 90v, 3 giugno 1574: «Confessio pro magnifico domino Alphonso de Putis a domino Ioseph Levi»; *Ivi*, cc. 91v-98r, 31 agosto 1574: «Emptio magnifici domini Alphonsi de Putis a domino Ioseph Levi»; *Ivi*, pacco 34 s, schede 1576, n. 38, 28 agosto 1576: «Acceptatio et societas inter dominum Iosephum et fratres de Levi et dominum Iosephum de Corinalto».

⁹⁷ ASFe, Vendeghini, busta 3, n. 41, 28 settembre 1573, notaio Giacomo Ferrarini; *Ivi*, ANAFe, Aurelio Roiti, matr. 674, pacco 23 s, prot. 1573, cc. 98r-99v, 31 marzo 1573.

⁹⁸ FRANCESCHINI, *Presenza ebraica*, docc. 368, 369, 679, 816, 842, 900, 1052. Gli Stati estensi erano formati da centri urbani e territori in cui erano differenti le tradizioni culturali e le composizioni sociali, erano eterogenei le prassi e gli istituti per i quali l'unificazione politica dinastica costituì solo la cornice: così si distinsero Badia Polesine, che concesse la cittadinanza già nella condotta del 1473, e Lendinara, dove gli ebrei potevano acquisire immobili in restituzione di crediti e, dal 1419, non furono obbligati alla dismissione entro due anni; E. TRANIELLO, *Gli ebrei e le piccole città: economia e società nel Polesine del Quattrocento*, Minelliana, Rovigo 2004, pp. 50-51.

⁹⁹ Per un quadro di normativa e prassi delle concessioni agli ebrei in Ferrara: L. GRAZIANI SECCHIERI, *Macellazione rituale ebraica e officio dei pegni non riscattati a Ferrara: private e privilegiate come aspetti di gestione della politica interna estense (XIV-XVI secolo)*, di prossima pubblicazione in «Zakhor».

implicava, fra l'altro, la possibilità di possedere immobili (per acquisto o in saldo di credito)¹⁰⁰ e commercializzarli. I Levi poterono, in tal modo, rafforzare ulteriormente la propria posizione socio-economica. Questo consentì a Ioseph di acquisire un edificio prestigioso ma danneggiato dal sisma, restaurarlo e rivenderlo nel 1574.¹⁰¹ Samuel, invece, realizzò per propria abitazione un palazzo sulla strada dei Sabbioni, di fronte al banco omonimo che gestiva, inglobando alcune piccole costruzioni che in parte aveva acquistato, in parte aveva in uso.¹⁰² Privo della cittadinanza, Iacob rimase¹⁰³ ad abitare in affitto un palazzetto, «domum magnam», della via della Giovecca.¹⁰⁴

La preminenza economica dei Levi è evidenziata anche dalle cospicue doti delle donne entrate in famiglia e/o andate in spose,¹⁰⁵ come evidenziato anche nella divisione del 1573.

Con atti simili Ioseph Levi destinò le sue figlie Tercellina e Stella Serena in spose dei fratelli Raphael e Datalo del prestatore Angelo fu Laudadio de Ariete con promesse rogate dal no-

taio Pietro Fiornovelli il 23 giugno 1569, saldando i residui di 1.700 scudi per ciascuna sposa, nel 1572.¹⁰⁶

Secondo accordi presi in precedenza da Abram Norsa e Isaac Levi, il 9 gennaio 1571 con atto del notaio Giacomo Ferrarini era stato definito il matrimonio fra Samuel del fu Isaac Levi e Stelladiana, figlia di Abram. Era poi sorta controversia, per cui suocero e genero erano ricorsi all'arbitrato di G.B. Laderchi al cui laudo si adeguarono entrambi: nel 1573,¹⁰⁷ con dispensa ducale in quanto ancora minorenni, Samuel Levi dichiarò di avere ricevuto 1850 scudi d'oro in contanti, beni mobili, oltre all'aumento della dote, i doni e gli anelli sponsali (che assommavano a 250 scudi) e a una polizza di 600 scudi d'oro manoscritta da Abram come sopradote di Stelladiana, la quale rinunciò a qualsiasi altra pretesa sui beni paterni e materni.

Dettagliatissimo l'atto che sancisce il matrimonio di una terza figlia di Ioseph. Nel 1579,¹⁰⁸ nell'abitazione di Ioseph nella via di San Francesco sotto la parrocchia di Santa Ma-

¹⁰⁰ FRANCESCHINI, *Presenza ebraica*, docc. 148, 361 bis, 679, 842, 900.

¹⁰¹ ASFe, ANAFè, Girolamo Bonsignori, m. 569, pacco 32 s, prot. schede 1574, cc. 87v-90r, 22 aprile 1574; *Ivi*, c. 90v, 3 giugno 1574; *Ivi*, c. 91r, 31 agosto 1574; *Ivi*, cc. 91v-98r, 31 agosto 1574.

¹⁰² ASFe, ANAFè, Girolamo Bonsignori, m. 569, pacco 33 s, prot. schede 1575, c. 37r-v, 11 febbraio 1575: «Emptio et absolutio domini Samuelis Levi a domino Baptista Bellagrande»; ASDFe, Santa Caterina da Siena, 3/15: 11 marzo 1579, rogito Paolo Tristani in copia di Agostino Vecchi; *Ivi*, informativa in cui si legge: «e perché essa casa era contigua et attaccata ad un'altra casa propria di detto Samuelle, esso Samuelle la fece gietare a terra insieme con altre case che egli acquistò e di tutte ne fece la casa grande posseduta hora dalli Consumati». L'edificio corrisponde all'odierno palazzo ai nn. 86-90 di via Mazzini, totalmente modificato nel dopoguerra. Per approfondimenti e descrizione dell'assetto antico del palazzo: L. GRAZIANI SECCHIERI, *Il singolare caso di Laura de Vita: da erede del banco da Po a 'il-lustre signora' dei Pio di Savoia nella Ferrara di metà Seicento*, «Materia giudaica», Atti del convegno internazionale *Strategie e normative per la conversione degli ebrei dal Medioevo all'età moderna* (Ravenna 30 set.-2 ott. 2013), XIX/1-2 (2014), pp.

169-199: 178-179.

¹⁰³ ASFe, ANAFè, Girolamo Bonsignori, m. 569, pacco 21 s, schede 1575, n. 55, 28 aprile 1575: «Locatio domini Iacob Levi hebrei a Ioanne Barbiano».

¹⁰⁴ Nell'edificio, attuale Giovecca 95, oltre al proprietario e ai suoi familiari, aveva abitato il sefardita Iacob Belcairo con moglie, tre figlie, servo e «massara» nel 1571; L. GRAZIANI SECCHIERI, *Hebrei, Hebrei, spagnuoli e marrani nel censimento del 1571: gli scampati al sisma di Ferrara*, «Materia giudaica» XXV (2020), pp. 429-468: 434, 439.

¹⁰⁵ Sui matrimoni misti italiano-askenaziti e sull'endogamia di classe in Ferrara: L. GRAZIANI SECCHIERI, *Strategie matrimoniali delle tre anime ebraiche nella Ferrara cinquecentesca fra isolamento, inclusione e fusione delle Nazioni*, «Materia giudaica» XXIV (2019), pp. 329-347.

¹⁰⁶ ASFe, ANAFè, Girolamo Bonsignori, matr. 569, pacco 30 s, prot. 1572, cc. 357v-359r, 2 giugno 1572; *Ivi*, cc. 359v-364r, 6 giugno 1572.

¹⁰⁷ ASFe, *Vendeghini*, busta 3, n. 41, 28 settembre 1573, notaio Giacomo Ferrarini.

¹⁰⁸ ASFe, ANAFè, Rinaldo Ettori, matr. 643, pacco 64 s, schede 1579, cc. sciolte, 29 maggio 1579: «Dos dominae Gentinae de Levi uxoris domini Leonis de Fano cum renuntiatione et aliis per domino Ioseph Levi ab ipsa domina Gentina».

ria di Bocche, alla presenza del giudice del Comune, Leone di Salomon (prestatore nel banco feneratizio di San Iacobo di Mantova) di Gentiluomo da Fano¹⁰⁹ alla presenza e con il consenso di Laudadio del fu Isaac Fano della contrada di san Gregorio e di Moisè del fu Simon de Cases di Mantova, consanguinei dal lato paterno mentre non ne aveva in Ferrara dal lato materno, dichiarò insieme a suo padre Salomon di avere ricevuto da Ioseph del fu Isaac Levi mercante come dote di Gentina di Ioseph Levi, propria sposa,¹¹⁰ 2.000 scudi d'oro in beni mobili da sposa e in zecchini veneti d'oro più l'«augmentum dotis» di 325 scudi. Fra i patti si legge: nel caso di morte di Gentina senza figli e discendenti, Salomon e Leone sarebbero stati tenuti alla restituzione della sola quarta parte della dote mentre, nel caso di morte di Leon senza figli, la dote e l'aumento avrebbero dovuto essere restituiti e si sarebbero dovute seguire le disposizioni della «scriptura hebraica sive legis hebraicae vulgariter appellata la Calizhà» come per sicurezza era nella scrittura di mano di Angelo di Salomon conservata da Ioseph. Gentina, alla presenza e con il consenso di Iacob del fu Isaac Levi parente prossimo dal lato paterno, e di Habraam del fu Lazarino Pisa, zio materno, dichiarò di non vantare ulteriori richieste sui beni paterni.

Per la posizione occupata, i Levi furono comprimari di un avvenimento di estrema rilevanza per la compagine ebraica ferrarese: l'acquisto di un nuovo terreno da destinare ad area sepolcrale. Nel 1588,¹¹¹ Giacomo del fu Giovan Francesco Branchaleoni (insieme a Alessandro Fattori e Giovan Battista Freguglia, pur «sapendo [di] non essere obbligati ma volendosi obbligar») vendette ai fratelli Samuel e Iacob Levi,

che acquistarono anche a nome degli altri fratelli Ioseph e Benedetto, e per Israel del fu Isaac Fano, per Iacob Salvatore e Leone Corinaldi, per Isac Norsa (ciascuno gruppo per un quarto) «pro faciendo in infrascripta re cimiterio hebraico inherentes scripto in fine [...] unam domum cupatam muratam et pro parte solaratam cum curtilli, segiunta, putheo, horto quam se extendit per longitudinem et latitudinem positam Ferrariae in contracta Sancti Romani prope Montagnollam iuxta uno capite viam Comunis alio capite iura serenissimi ducis nostri, uno latere dominum Ioannem Franciscum Zaninellum et alio latere heredes domini Cesaris de Branchaleonibus et illos de Morandis quemlibet pro parte», per il prezzo di 600 scudi. Il cimitero di Malborghetto venne abbandonato dopo oltre cento anni e fu istituito il primo nucleo di quello amplissimo attualmente in uso: nella scrittura privata è specificato «in contracta Sancti Romani da Santa Lucia», che definisce la posizione.

Arriviamo infine al documento che conclude gli atti ricopiati in forma di (incompleto) fascicolo. Il 9 marzo 1575 (foto 7),¹¹² i quattro Levi (non nominati individualmente) inoltrarono la loro supplica motivandola sia con la dichiarazione di voler di decidere liberamente se sottomettersi o meno al giudizio rabbinico che invece l'imposizione ducale *ex lege* avrebbe minato, sia con due giustificazioni legali: si tratta del richiamo a due capitoli della condotta del banco dei Sabbioni, valida fino al 20 febbraio 1576. Vediamoli in dettaglio.

Ampiamente argomentata anche nel *corpus* dell'appello è l'affermazione della supremazia giuridica del tribunale del giudice dei Savi¹¹³ per qualsiasi vertenza. Da un lato, la premi-

¹⁰⁹ Sotto la tutela del cristiano Salvatore de Marchionis del fu Sebastiano e di Habraam del fu Moisè de Apulia sacerdote abitante a Ferrara.

¹¹⁰ Entrambi gli sposi erano minori di 25 maggiori di 18 e sotto la tutela del notaio Ludovico Silva e di Alessandro del fu Emanuel Finzi.

¹¹¹ ASFe, ANAFè, Alfonso Rondoni, m. 685, pacco 25 s, schede 1588, cc. sciolte, 9 giugno 1588, «Emptio magnificorum Hebreorum a Branchaleono»; allegata: scrittura privata in volgare con firme autografe di Isepepe Fano, Benedetto e Samuel Levi, 2 maggio 1588.

¹¹² ASMo, ASE, AM, *Ebrei*, b. 15, fasc. 8, p. 7; qui, pp. 246-247.

¹¹³ *Ivi*, *Banche e banchi feneratizi*, b. 1/A, fasc. 1: 1557-1571, sottofasc. «Capitoli di Banchi Hebrei de Sabbioni Levi», 20 febbraio 1564: «26. Item concediamo et ordiniamo che il Giudice di XIII Savi sia sol Giudice de essi Hebrei attive et passive nelle cause civile et niun altro nelle criminale che il medemo Giudice di XII Savii, et il Giudice de mallefficio i quali debbano insieme intendere et giudicare fuori che dove fossero debbitori alla Camera così per le concessione infrascripte come per condensatione che

nenza del giudice dei Savi (definita e sussunta dalla giurisprudenza ferrarese già dal 1287) godeva di tradizione secolare e, quindi, poteva fornire una consistente sicurezza alla posizione sempre incerta e ‘sospesa’ degli ebrei; dall’altro, secondo Robert Bonfil¹¹⁴ questa giustificazione sottintende anche, inespreso, l’assunto per cui la teologia cristiana non ammetteva la legittimità della funzione giudiziale ebraica in quanto questo avrebbe confutato il proprio principio sostanziale dell’abolizione del Vecchio Testamento: da ciò deriva la resistenza dei governanti ad autorizzare l’esercizio della giustizia ebraica i cui verdetti avrebbero avuto forza vincolante secondo la vecchia legge.

Solo accennato nelle righe aggiunte al margine sinistro è il contenuto del capitolo 39, seconda motivazione giuridica richiamata: prevedeva che nessun cambiamento, che fosse di nocumento ai prestatori, potesse essere apporato fino allo scadere della condotta, il 20 febbraio 1576.¹¹⁵ Questa seconda argomentazione è ugualmente valida dal punto di vista normativo anche se, oltre all’aspetto positivo (dichiarando che rinunciare *in toto* alla giurisdizione estense sarebbe stato di danno, implicitamente elogiava il governo e la giustizia estense) proporla poteva presentarne uno negativo: rammentare ad Alfonso che si era impegnato personalmente e che doveva mantenere tale obbligo poteva essere un passo ardito. Infatti si trattava di una motivazione che poteva smuovere la suscettibilità del signore contro chi era in sempre precaria posizione: un cambiamento di umore del duca avrebbe potuto avere come conseguenza l’espulsione o peggio.¹¹⁶ Pertanto, a mio vedere opportunamente, questo pur valido argomento non è stato dimostrato nella supplica.

occorrerà farse contra de loro o per qualunque altra causa perchè in questi casi concediamo a i fattori nostri generali piena facultà amonendoli che non permettano che li esattori della Camera facino cosa alcuna accerba et aspra in verso de essi Hebrei».

¹¹⁴ BONFIL, *Gli ebrei in Italia*, p. 177.

¹¹⁵ ASMò, ASE, AM, *Banche e banchi feneratizi*, b. 1/A, fasc. 1: 1557-1571, sottofasc. «Capitoli di Banchi Hebrei de Sabbioni Levi», 20 febbraio 1564: «39. In oltra che pendendo lo spatio di questi dodeci anni non si possa fare inovation alcuna in pregiudi-

I fratelli Levi non chiesero l’abrogazione *in toto* della nuova giurisprudenza ma solo che non fosse applicata a loro stessi e alle loro famiglie,¹¹⁷ un passo per non inimicarsi pienamente gli «hebrei di Ferrara Italiani, e Thedeschi» che quella risoluzione avevano voluto e richiesto. Nonostante manchi la chiosa della supplica (il rescritto ducale di approvazione o di cassazione), le motivazioni di ricusa addotte dai quattro istanti devono essere sembrate validissime ad Alfonso come si può dedurre dal fatto che non vi sono tracce documentarie dell’operato del tribunale rabbinico.

Mentre sottolineo che non è stata finora rilevata e analizzata, ritorno all’asserzione di indipendenza espressa da quel «per sua spontanea volontà di obbedirli» che ho evidenziato nel titolo dell’intervento. Non vi si afferma di voler scegliere in autonomia se affrontare il tribunale rabbinico o quello estense, ma di auspicare di poter decidere di sottostare alle decisioni prese dai rabbini, che è una asserzione di estrema forza, direi addirittura dirompente. Peraltro, è anche possibile che la supplica sia stata articolata e stesa da un giurisperito cattolico anziché direttamente dai Levi: in questo caso, la valenza dell’affermazione sarebbe da mitigare, se non addirittura da annullare.

4 - Trascrizione

Archivio di Stato di Modena, *Archivio Segreto Estense, Archivi per materie, Ebrei*, b. 15, fasc. 8.

p. 1 [copertina del fascicolo]:

Ebrei Rabi

[di altra mano:]

cio di detti Hebrei».

¹¹⁶ Situazioni di estrema precarietà dei sudditi ebrei sono trattate in: T. HERZIG, *A Convert’s Tale. Art, Crime, and Jewish Apostasy in Renaissance Italy*, Harvard University Press, Cambridge - London 2019; L. GRAZIANI SECCHIERI, *Un ebreo a corte. Luci e ombre nella vita di Abraam di Mandolino fra Estensi e Gonzaga*, di prossima pubblicazione per la Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria.

¹¹⁷ ASMò, ASE, AM, *Ebrei*, b. 15, fasc. 8, p. 7; qui, pp. 246-247.

1514.1515.1559.1564.

Ebrei

Elezione e rispetto di loro Rabbi

p. 2:

Illustrissimo et eccellentissimo signor duca

Trovandosi gli hebrei habitatori in Ferrara Italiani, e Thedeschi, fedelissimi / servi di vostra eccellenza illustrissima non avere nelle lor' sinagoghe dottori hebrei che tenghino / particolar cura di provvedere alli disordini che giornalmente possono / occorrere come già altre volte hanno hauto, fecero elletione a giorni / passati di tre loro Rabbi quali assistentemente habbino a ridursi / alla principal sinagoga dando loro carico et autorità di provvedere / alli disordini che potessero nascere tra essi hebrei, il somario della quale / loro terminatione si esibisce qui annessa per informatione di vostra eccellenza et per / che detta elletione è fatta con condetione che vi sia il consenso di vostra eccellenza illustrissima / et non altrimenti, ricorreno a piedi di quella supplicandola si degni / conceder loro il detto consenso et acciò che non si possi credere che'l dar tal / facultà a detti Rabbi fusse un scemare della podestà del illustre signor / giudice de' Savi sopra le cose della Natione hebraea, desidereno et / supplicheno vostra eccellenza che dia facultà al detto signor giudice d'accrescere et / sminuire l'autorità di detti Rabbi secondo che a lui parerà de bisogno / in tutte le cose pertinenti al officio suo che tutto riconosceranno da / lei per gratia singolare alla quale pregano dal signor Iddio felici/tà et esaltazione.

Iudex XII Sapientum circa narrata provideat et faciat quod / et conveniens videbitur

Ioannes Battista Pigna ultimo octobris 1514¹¹⁸

Sommario della resolutione presa nella congregatione delli hebrei di / Ferrara sopra il deputare huomeni che habbino cura delle cose /

della sinagoga et altre circostanze necessarie al vivere / hebraico sotto il di 19 7bre¹¹⁹ 1514¹²⁰

Nel dì soprascritto proponendo gli deputati di detti hebrei alli / huomeni della lor' congregatione che fosse opera ben fatta / il provvedere che questa Università havesse continuamente / una residenza di tre persone intelligenti che havessero cura / di fare osservare gli termini necessarii al vivere hebraico circa / alli cibi liciti et illeciti et ordinationi di congiunger matrimoni / e disgiungere e fare che non si venghi tutto il giorno a fare rumori nelle //

p. 3:

sinagoghe¹²¹ per interesse che habbia qual si voglia hebreo l'uno con l'altro / per conto di dare e havere a stringerli ciascun di essi a chiamar / arbitri insieme, hanno fatto elletione delli tre infrascritti cioè / messer Laudadio de Valmontone, messer Samuel del Vecchio et messer Cesare Finzi / i quali essi e non altri habbino autorità et podestà in tutte le cose / suddette per mesi 19 seguenti cominciando dal dì sopradetto et che sieno / tenuti tutti tre o una parte d'essi ritrovarsi nella sinagoga mag/giore sera e mattina nel hora della oratione et il lunedì et il / giovedì mattina fare quivi residenza¹²² per spatio di mezz' hora doppo che si è orato senza dare gravezza a detta Università di / premiare detti huomeni, intendendo che questa resolutione / sia con buona gratia dell'illustrissimo et eccellentissimo signor duca et non altrimenti.

Per il che l'illustrissimo signor conte Alfonso Estense Tassone ducal consigliere / secreto e iudice dei XII Savi del Comune di Ferrara, essendo alla detta / supplicatione col rescritto ducale esibita dalli hebrei Italiani et / Thedeschi di Ferrara, sua signoria illustre ordina che sia fatto precetto alli detti / hebrei che debbano obbedire alli sopra detti tre Rabbi hebrei secondo la / determinazione fatta tra essi sotto di 19 di 7bre¹²³1514¹²⁴ sotto pena di / scudi cento e più e meno ad arbitrio di sua signoria illustre non de-

¹¹⁸ Recte: 1574.

¹¹⁹ 7bre = settembre.

¹²⁰ Recte: 1574.

¹²¹ Tutte le sottolineature sono nell'originale.

¹²² Residenza traduce *Ma'amad*, il consiglio direttivo della Nazione Spagnola e Portoghese, privilegio già goduto da oltre trent'anni; A. DI LEONE LE-

ONI, *Document inédits sur la Nation Portugaise de Ferrare*, «Revue des études juives» 152 (1993), pp. 137-176: 147-150; IDEM, *Per una storia della Nazione tedesca*, p. 154. Anche: jewishencyclopedia.com/articles/10222-ma-amad

¹²³ 7bre = settembre.

¹²⁴ Recte: 1574.

rogando sopra alle altre determinationi fatte per li antecessori di sua signoria illustre / et questo a beneplacito di esso signor giudice.

A dì 5 del mese di 9bre¹²⁵1514¹²⁶

Io Cesare del Sagra' notaro di detto illustre signor giudice di sua comessione / pubblicai per mezzo di Bartolomeo Missolo comandatore la detta / comessione nella sinagoga di detti hebrei la sera al hora de la sinagoga presenti essi hebrei

Messer Iseppe Levi e messer Samuel Levi e per loro fratelli inteso quanto suddetto / dissero non intendere consentire a dette cose et che ne parlarieno / a sua eccellenza et ad esso illustre signor iudice.

Cesare del Sagrato

p. 4:

Copia di secondo precetto

Essendo venuto a notizia del illustre signor giudice delli Savii che alcuni hebrei / sono stati tanto arditi che sprezzando il precetto che sua signoria fece fare / a dì passati pubblicamente nella sinagoga maggiore del qual precetto / n'è rogato il suo notaro del officio et che non solo molti non hanno ubedito / ma con parole orgogliose hanno offeso li tre Rabbi, nominati nel suddetto / precetto, parte d'essi presente e parte assenti e volendo sua signoria / provvedere, che li suoi precetti sieno inviolabilmente osservati espresamente ordina e comanda a detti hebrei nominati nella supplica / di sua eccellenza illustrissima e nel suo precetto in generale, et a ciascuno di essi / in particolare, che sotto pena di scudi 500 de incontinenti d'essere applicati / un terzo alla Camera ducale, un terzo alla massaria e l'altro / terzo al accusatore o inventore et di più ad arbitrio di sua eccellenza illustrissima / secondo la qualità di chi contrafarà che debbano obbedire il suddetto / precetto et quanto è stato concesso da sua signoria alli suddetti tre Rabbi / per vigore del rescritto ducale, et che non ardischano in conto alcuno / sotto le medeme pene offendere né ingiuriare li sudetti Rabbi in / parole né in fatti, né in presentia né in absentia durante il / tempo della loro deputatione et confirmatione et se ben paresse / ad alcuno che

¹²⁵ 9bre = novembre.

¹²⁶ Recte: 1574.

li detti tre Rabi passassero et havessero passato con atto / alcuno l'autoritate a loro concessa per il precetto e supplicatione / sopradetta, non possino però essere ingiuriati in presentia o in / absentia da alcuno né in fatti né in parole sotto la pena medema / da esser applicata come di sopra, ma debbano quelli tali senza ingiuriare li suddetti Rabbi havere ricorso alla persona di sua signoria illustre / et non ad altri suoi ufficiali che non li mancherà della debita / provesion e giustizia a ciascaduno.

Cesare del Sagrato a dì 8 marzo 1515¹²⁷

Pubblicato in sinagoga maggiore

Messer Iseppe e messer Samuel Levi per loro e suoi fratelli udito quanto è / sudetto disse- ro che volevano haver ricorso a sua eccellenza et ad esso / illustre signor giudice de' Savii

p. 5:

Copia di uno precetto fatto a suddetti
1559 a dì primo di febraio

Essendo venuto a notizia dell'illustre signor conte Galeazzo Estense Tassone / che alcuno hebrei habitanti in questa città di Ferrara venu/ti tanto audaci che de propria autorità pretendono de volere proporre / scomoneche e precetti per li quali alcuni alcuni hebrei sono prohibiti / ad andare alli tribunali di cristiani in diminutione della iurisdictione / dell'illustrissimo signor duca et di esso illustre signor conte però ha comesso sua fatto / protesto alla università delli hebrei sotto pena di scudi 1.000 et alli parti/colari sotto pena di scudi 500 applicati alla Camera ducale che / non ardischano proporre altra scomunica nè fare alcun precetto over'alcuna altra cosa per sé o per altri per la quale alcuno hebreo / possa esser sforzato andar da iudici hebrei et levarsi da li / tribunali christiani né manco possino fare istanza de ottenere / dette scomoniche et cose come è su detto. A dì primo di febraio 1556¹²⁸

Fu pubblicato in sinagoga delli hebrei

1559 a dì 31 d'agosto

Per parte de esso illustre signor conte Galeazzo fu fatto comandare / a qualunque persona che non ardisca sforzare alcuno hebreo a fare /

¹²⁷ Recte: 1575.

¹²⁸ Però alla prima riga è 1559.

compromesso sopra alcune differenze con alcuno altro né stare o / rimettersi a iudicio de alcuno ma lassì ciascuno che possa / andare a ragione all'ufficio di sua illustrissima signoria presso la / quale è hordinati a iurisdizione detti hebrei sotto pena de scudi / 500 da essere applicati alla massaria del Comune di Ferrara.

Fu publicato in sinagoga de li hebrei et astesa al muro

A dì 31 agosto 1559

1564 a dì 12 de gennaio

De comessione del reverendo monsignor vescovo di Ferrara et del magnifico / signor Giovanni Antonio Rondanello iudice di Savii fu fatta espressa / comessione ad ogni e qualunque hebreo si' terriero come //

p. 6:

forastiero di qual grado e stato esser si voglia che sotto pena / de scudi 1.000 da applicarsi la metà alla Camera episcopale / e l'altra metà alla massaria del Comune di Ferrara / che non ardischano né presumeno direttamente né indirettamente / per qualunque modo né per essi né per altri innovare né fare inno/vare o tentare o far cosa alcuna per la quale si facci a prodursi / alla iurisdizione delli sudetti christiani et in spetial di esso monsignore e altri iudici et che potesse far perioditio / a qualunque persona che agitasse o potesse agitare nanti / di loro e le sudette cose non lo faccino né qui né fora in altri luoghi così nel dominio di Ferrara come fori.

A dì XII gennaio 1564

Fu publicato in sinagoga et astesa al muro de comessione / delli sudetti signori

Ego Cesare Sacrato notaro

p. 7:

supplica di Levi data questo dì 9 marzo 1515¹²⁹

Illustrissimo et eccellentissimo signor duca

Espongono a vostra eccellenza illustrissima li quattro fratelli figlioli del già Isac Levi hebreo humilissimi / servi di vostra eccellenza che sendole venuto a notizia che a mesi passati fu supplicato / a vostra eccellenza sotto nome delli hebrei di Ferrara Italiani, e Thedeschi per

ottenere la / validità della elletione di tre Rabbi che havessero di havere carico et auto/rità di provvedere alli dishordeni che diceveno poter nascere tra li hebrei / di Ferrara così intorno al vivere hebraico come per conto di dare et avere / stringendoli a pigliar'arbitri et ottenuto un rescritto che cometteva al / signor iudice dei Savii che facesse quello che gli pareva conveniente, fatta et / aprobatata la elletio predetta furono fatti precetti per parte di detto signor / iudice che fussero obbediti detti Rabbi a quali però dui di essi servi / a nome loro e delli altri fratelli non consentirono parendogli che ciò fusse / in gran pergiuditio della sua antica libertà e poco conformi alli / altri ordeni, fatti per il passato il che in detta supplicatione non era stato narrato a vostra eccellenza e li servi erano d'animo di far ricorso a lei per dolersi di / agravo come ne constà per rogito di messer Cesare Sacrato notaro di esso signor / iudice se ben poi per degni rispetti hanno tardato sino al presente et ancora / che uno di essi servi se ritrovasse alla sinagoga quando si fece la elletione / di questi tre Rabbi non però consentì alla elletione delle persone sue né meno che / se gli avesse da ubbidire per questa via di precetti penali, hora / pare che forsi sotto altro colore di pretesto sia stato ottenuto che per ordine / del predetto signor iudice sieno stati fatti novi precetti alla sinagoga / sotto pena di scudi 500 contra a chi non ubbedirà detti Rabbi come nella / qui annessa copia si contiene di che sentendosene molto gravati li / servi per levargli la libertà loro e per tornare anco a pergiuditio / de privilegi concessole da quella essendo in libertà di suoi debitori / hebrei di movere¹³⁰ alcuna escettione e farli astringere da detti Rabbi a fare / compromesso di modo che li servi non potrebbero andare al tribunale / del signor iudice predetto come sempre è stato solito e non gli parendo di havere a / conoscere altro suppiore che vostra eccellenza e li suoi ufficiali e ministri, ricorseno / con ogni sommissione a vostra eccellenza illustrissima humilmente supplicandola la voglia degnarsi conforme al / giusto et honesto dechiarare per quel modo che più a lei piacerà che li supplicanti con le loro / famiglie non sieno tenuti ad obbedire detti Rabbi o altri hebrei né sieno / sottoposti a loro ma liberi da

¹²⁹ Recte: 1575.

¹³⁰ Lettura incerta.

«Per sua spontanea volontà di obbedirli»

detti precetti se non però quanto parerà ad / essi servi per sua spontanea volontà di obbedirli anzi che possino in tutte le / loro occorrenze de dare et havere o d'altro andare al tribunale del detto signor iudice / o altri di vostra eccellenza che tutto riceveranno per singolare gratia da quella restandole per sempre / obligati e questo non ostante cosa che facesse in contrario di qualcuno / se havesse a fare spetial mentione.

[sul margine sinistro, parallelamente al lato verticale del foglio:]

capitolo di sua eccellenza che il signor giudice di Savii sia nostro giudizio ativo et passivo / E uno altro capitolo che dice pendente la conduta del banco non si posi innovar a nostro pregiudicio.

5 - Albero genealogico dei Levi citati in questo studio



Laura Graziani Secchieri
e-mail: l.graziani@virgilio.it

SUMMARY

The study proposes the transcription and analysis of a dossier in Archivio di Stato di Modena dealing with the establishment of a Jewish court in Ferrara in the 16th century. Unfortunately, the anonymous scribe confused the dates and therefore misplaced the sequence of documents. In addition to the historical reconstruction of the events, the in-depth study intends to focus much attention on relations between the Este government (the duke in primis, through the *longa manus* constituted by the judge dei Savii, the only official in charge of administering justice on the Jewish people in Ferrara) and the Italian and German Jewish Nation, as on the lack of compactness (if not quite contentiousness) of the latter, of which the emerging figures are analyzed by means of further unpublished documentation.

KEYWORDS: Rabbinic court; Jewish autonomy; Italian and German Jewish Nation in Ferrara.




Foto 1 - b. 15, fasc. 8, p. 1.

+

M^{mo} et C^{mo} S^{mo} Sua 2

Tronadosi gli Sebei habitator in Ferrara Italiani, e Bedeschi fedeliss^{si}
homini de v.c. M^{mo} no' Sauesi nelle lor sinagoge dottor Sebei che tenghino
particolar cura di provvedere alli disordini che giornalmente possono
occorrere come già altre volte Santo Sauesi fecero electione a grossi
passati di tre loro Rabbi quali assistentemente Sabbino a ridursi
alla principal sinagoga dando loro caris et autorità di provvedere
alli disordini che potessero nascere tra' essi Sebei, il somario della q^{ue}
loro terminatione si esibisce q^{ue} annexa per informazione di v.c. et p^{er}
che detta electione e fatta con conditione che non ha il consenso di v.c. M^{mo}
et non altrimenti ricorrendo a piedi di quella supplicandola si degni
conceder loro il detto consenso et accio che non si possi credere che l'ha tal
facoltà a detti Rabbi fusse un somario della podestà del M^{mo} S^{mo}
quibbe de sauij sopra le cose della natione Sebea deplendosi et
supplicando v.c. che dia facultà al detto S^{mo} quibbe d'acconsentire et
suscurre l'acconsenti di detti Rabbi secondo che altri passati di sopra
in tutte le cose pertinenti al offi^o suo che tutto riconoscano da
lui per gratia singolare alla quale pregano del sig^{no} N^{ro} felicità
et esaltatione

Judex c^oij sapientum circa cassata providat et faciat quod
et conuenit in debitor

In Babilonia Pappa ultimo obtus una

Somario della resolutione presa nella congregatio delli Sebei di
Ferrara sopra il deputarsi Suomeni che Sabbino cura delle cose
della sinagoga et altre circostanze necessarie al uinere
Sebeis fatto il d' 19 de ma

Nel di soprascritto proponendo gli deputati di detti Sebei alle
Suomeni della lor congregatione che fosse opera sia fatta
et provvedere che questa università Sauesi intencionalmente
non cessando di tale potestà intelligente che Sauesi uso
di fare osservare gli usum necessarij al uinere Sebeis circa
alli iubi Lentis et valenti et ordinationi di cirquages matrimonij
e cirquages e far che ai di neq^{ue} tutto il giorno a far sumoni alle

Foto 2 - b. 15, fasc. 8, p. 2.

4

Coria de secundo Puto

Quando venuto a notizia del P. sig. Giudice delli sani che alcuni dei
sani bati cono ardit: che spollando il precetto che s. s. fecer fare
Ad. passati pubblicamente nella sinagoga maggiore del qual Puto
si rogato al suo rol.º del off.º che che no' si b. notari si sano obedito
no in parole oggiora sano offeso li tre Dabbi nominati nel sud.
precetto, parte d'essi presente e parte a benti e notendo s. s.
promedese, che li suoi precetti sono inviolabili e osservati espra
samente videndo e curando a ditta sebbi nominati nella supp.
di s. c. M.º et nel suo precetto in generale, et a ciascuno di essi
imparsi volare, che sotto pena di 500 d. ind.º d'essi applicati
in tutto alla camera ducale, in terzo alla massaria, e l'altro
quarto al accumulatore o inventore et di piu ad arbitrio di s. c. M.º
secondo la qualita di chi contra fare che debbano obbedire il sud.
precetto et quanto e bato concesso da s. s.º al sud.º dei Dabbi
p vigore del rescripto ducale, et che no' addisano in caso alc.
sotto le vedene pena offondere ne ragunare li sudeti Dabbi ne in
parole ne infatti, ne in presentia ne in absentia durante il
tempo della loro deputazione et confirmatione et se ben paresse
ad alc.º che li diti. te Dabbi passassero et lauessero passati co' altro
alc.º l'autoritate a lui concessa per il precetto e supplicatione
sopradetta no' possono per esser ragunati in presentia o in
absentia da alc.º ne in fatti ne in parole sotto la pena medema
di esser applicato come di sopra, ma debbano queritabi se ne
ragunare li sud.º Dabbi lauericorsi alla persona di s. c. M.º
et no' ad altri suoi off.º che no' li mercesia della debita
promissione et di qualita a ciascuno.

Casa del sacro Ad. o nostro rol.
Pubblicato in sinagoga maggiore

M. Joseph e M. Samuel Levi e loro e suoi fratelli videto quanto e
sudetto disseno che notavano lauericorsi a s. c.º et adesso
M.º sig. Giudice di sani

Foto 4 - b. 15, fasc. 8, p. 4.

6

fosse esser di qual grado e stato esser si voglia che sottoposto
de d. 1000 di applicato la metà alla camera episcopale
et l'altra metà alla massaria del comune di ferasa
che si addisciano ne presunono discretamente ne indiscretamente
di quiboy modo ne p. essi ne p. altri invenire ne far mas
uare o cercare o far cosa al. di la quale si fa un a proditi
alla Jurisdizione della sudetta Christianità et rispetta di
essi non è altro Judice et che potesse far perditio
a quiboy persona che agitare o processi agitare nante
di loro e la sud. cose si lo facino ne qui ne fisa in altre
luoghi con nel dominio de ferasa come fono
Adi. vij. Gen. 1784
fu publicato in tinzagoga et affeso al muro de unessione
della sudetta Christianità.

Ego Cesare sacrat. not.

Foto 6 - b. 15, fasc. 8, p. 6.

M. et c. no. 173. S. M. 7

Supp. di lei laca quada
di 9 Marzo 1755

Espongono a V. M. li quattro Rabbini della Synagoga del grã Irai Levi Lebes Summi
 Rabbini di V. E. che stando creati a notizia che a noi passati fu supplicato
 a V. E. sotto nome della Liberi di Ferrara Italiani e Pedesini di ottenere la
 validità della electione di tre Rabbini de Saussers di Sauer caris et amica
 rita di promettere altri di daddeni che dicuono poter nascere tra li Liberi
 di Ferrara con ricorno al minere Libais come per atto di dare et Sauer
 alargandoli a pigliari arbitri et ottenes con rescripto che emetteua al
 Rabbini di Sauer che facesse quello che più parera conveniente, fatta et
 approbata la electione furono fatti precetti per parte di detto sig.
 Iudice che fuoro obbediti d'essi Rabbini a quali per d'essi termini
 a nome loro e della altri detto si curarono pagarogati che cio fusse
 in gran pregiudicio della sua antica liberta e per conformi altri
 altri ordini, fazi per il passato et che in detta supplicatione non era stato
 narrato, a V. E. e li sumi erano d'animo di far ricorso a lei per dotessiti
 quella agresso come se costui per pigliar d'essi essere sacroto noe d'essi
 Rabbini se ben poi perdigni rispetti. Sano stato hoi al prete et ancora
 che uno di essi termini se ritrovasse alla Synagoga quando si feua la electione
 di quattro Rabbini no per curare a la electione delle persone ma se neand
 segli Sauer da obbedire per quella via di precetti penali, Sora
 pare che hoi fozza altri colose di precetti ha stato ottenuto che per ord.
 del prete sig. Iudice hoi stati fatti nomi precetti alla Synagoga
 tutto pena de d. 500 contra el si obbedira d'essi Rabbini come nella
 q. annessa copia si contiene di che sintendosi molto gravati li
 sumi per luoghi la liberta loro e per torrasi anco a pregiudicio
 di primipi concessi da quella sendo in liberta di suoi debitori
 Liberi li auere ali executione e farli ariagere da detti Rabbini afo
 compromesso di modo che li sumi no potrebbono andare al tribunale
 del P. Iudice d'essi come et hoi solito e no gl. pagando di Sauer o
 conuene altri supplicose, che a V. E. e li suoi Off. li i ministri, uenore
 ei ogni summessione a V. M. Summi. te. supp. che la uogha degnarsi conforme alla
 quada et Sauer de hoi sig. no do che più altri priera che li supp. io te hoi
 famiglie no uenno costati ad obbedire d'essi Rabbini o altri Liberi ne se
 sottoposti a buona liberta da detti precetti se no per quanto parera ad
 essi sumi q. suazprattaria uoluntati di obbedire andi che postino uote
 loro occorrende de dare et Sauer o d'altro andare al tribunale del d. P. Iudice
 o altri di V. E. che si ricuerano q. brogolari maria la quella cedendo q. sup
 obligati e questo non ostante cosa che fauesse inuentarsi di qualche
 se Sauer a fare special mentione

In una ad hoc capitolo
 di 15. giudicio
 di 8. di Iudice fu conuino de tanto ad si per in noui manio prete
 e parino

Foto 7 - b. 15, fasc. 8, p. 7.